SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 luglio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 luglio 1999, n. **231.**

Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave . . . . Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 17 giugno 1999.

Contenuti di condensato e nicotina delle sigarette commercializzate alla data del 1° gennaio 1999 . . . . Pag. 10

DECRETO 22 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio IVA di Palermo . . . . Pag. 13

DECRETO 29 giugno 1999.

Concessione di benefici agevolativi alla ditta Sotgiu Ignazio, in Selargius, ai sensi dell'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico d'imposta . . . . Pag. 13

DECRETO 8 luglio 1999.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di maggio 1999 . . . . Pag. 14

DECRETO 16 luglio 1999.

Misure e modalità di versamento del contributo a copertura dell'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni . . . . . Pag. 17

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 6 maggio 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 728.497.060, per l'esercizio 1999, a favore degli istituti mutuanti, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13 . . Pag. 20

DECRETO 6 maggio 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 45.242.133.210, per l'esercizio 1999, a favore di istituti mutuanti, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13. . . Pag. 20

DECRETO 6 maggio 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 542.612.710, per l'esercizio 1999, a favore dell'istituto Crediop - Roma, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13 Pag. 21

DECRETO 6 maggio 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 9.286.818.330, per l'esercizio 1999, a favore di istituti mutuanti, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13. . . Pag. 22

DECRETO 6 maggio 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 61.330.130.980, per l'esercizio 1999, a favore di istituti mutuanti, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13 . . . Pag. 23

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 7 giugno 1999.

Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi . . . . Pag. 24

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 2 luglio 1999.

Sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 26 luglio 1995, concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca . . . . Pag. 25

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 26 aprile 1999.

Approvazione del piano territoriale paesistico dell'area dei «Campi Flegrei». . . . . Pag. 25

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di un ponte in località Crotto da parte del consorzio Alpe Crotto. (Deliberazione n. VI/43379) . . . . Pag. 26

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Foppolo dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una struttura di servizio per la pratica dello sci da parte della società «Kibo S.r.l.». (Deliberazione n. VI/43380). . . . . Pag. 28

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto e posa fontane di abbeveramento da parte del consorzio Alpe Groppera. (Deliberazione n. VI/43381). . . . . Pag. 29

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Collebeato dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un sentiero di collegamento tra la strada vicinale e «Casì del Feo» da parte dell'amministrazione comunale di Collebeato. (Deliberazione n. VI/43382) . . . Pag. 30

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Villa di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una fossa IMHOF e di un pozzo perdente in località Moren da parte del sig. Marantelli Colombin Giacomo. (Deliberazione n. VI/43384) . . . . Pag. 31

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Prata Camportaccio dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione del recupero edificio esistente - piazzola elicottero da parte del consorzio comproprietari zona Stovano-Monte Pratella. (Deliberazione n. VI/43385). . . . . . Pag. 33

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Vobarno dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un fabbricato rurale da parte del sig. Pavoni Lorenzo. (Deliberazione n. VI/43386) . . . . Pag. 34

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto a 23 kv in cavo interrato in sostituzione di linea aerea esistente in località «Forte di Oga» da parte della Valdisotto servizi S.p.a. (Deliberazione n. VI/43387). . . . . Pag. 35

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione della strada comunale del Passo di Verva in località Scalotina da parte dell'Alpe di Eita. (Deliberazione numero VI/43388) . . . . Pag. 37

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Aprica dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea elettrica a 0,4 kv in cavo aereo e interrato in località Dosso da parte dell'Enel. (Deliberazione n. VI/43389). . . . . Pag. 38

Università di Roma «Tor Vergata»

DECRETO RETTORALE 7 giugno 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 39

Università di Urbino

DECRETO RETTORALE 30 giugno 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 41

Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

DECRETO RETTORALE 25 maggio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 43

Seconda Università di Napoli

DECRETO RETTORALE 17 giugno 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 45

CIRCOLARI

Ministero della sanità

CIRCOLARE 8 giugno 1999, n. **9.**

Linee di indirizzo per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, concernente la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche, di volatili da cortile, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, per quanto concerne la produzione di carni fresche di coniglio e selvaggina allevata da penna. Pag. 52

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

CIRCOLARE 8 giugno 1999, n. **43/99.**

Attività corsuali effettuate nello svolgimento dei moduli di formazione a distanza (FaD) per i programmi operativi multiregionali e per le iniziative comunitarie, cofinanziati con il Fse. Pag. 60

CIRCOLARE 9 luglio 1999, n. **52/99.**

Stage in azienda . . . . Pag. 61

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Limitazione delle funzioni consolari attribuite al sig. Giovanni Domenico Gamba, console onorario in Port Louis (Mauritius) . . . . Pag. 62

Soppressione del consolato d'Italia di prima classe in Grenoble e modifica della circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Lione (Francia) . . . . Pag. 62

Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Santa Rosa de Toay (Argentina) ed istituzione, nella medesima località, di un vice consolato onorario alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Bahia Blanca . . . . Pag. 62

Rilascio di exequatur . . . . Pag. 63

Ministero dell'interno:

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia Santa Famiglia, in Matera . . . . Pag. 63

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Modificazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile della società «IPR revisioni - SAS di Giuseppe Martorana & C.», in Roma. Pag. 63

Autorizzazione alla Frittelli S.p.a., in Ancona, a gestire un magazzino generale . . . . Pag. 63

Ministero della pubblica istruzione: Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale della Xaverian High School di Brooklyn - New York. . . . . Pag. 63

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 16 luglio 1999 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 63

Ministero della sanità:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Zantac» . . . . . . Pag. 64

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Zanedip» . . . . . Pag. 64

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale «Xalatan» . . . . Pag. 65

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale «Wellferon» . . . . Pag. 66

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale «Humulin». . . . . Pag. 75

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo ai decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 2 luglio 1999, recanti: «Determinazione del tasso di riferimento da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1º luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1999»; «Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1999, ai mutui per la realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999»; «Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1999, ai mutui relativi ad interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999». (Decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 158 dell'8 luglio 1999) . . . . Pag. 77

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 135/L

LEGGE 12 luglio 1999, n. **232.**

Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998. Delega al Governo per l'attuazione dello statuto medesimo.

99G0308

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 luglio 1999, n. **231.**

Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sono soppresse le parole da « o che si trovi in condizioni di salute » fino alla fine del comma;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-*bis*, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-*bis*, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-*bis* e 4-*ter*. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 276 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 276 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1*-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-*bis*, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie ».

ART. 3.

*(Modifiche all'articolo 286-*bis *del codice di procedura penale).*

1. All'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« *2*. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento.

3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-*bis*, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dell'articolo 275 ».

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 299 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 299 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*ter*, le parole: « comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 4-*bis* »;

b) dopo il comma 4-*ter* è aggiunto il seguente:

« *4-quater*. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 286-*bis*, comma 3 ».

ART. 5.

*(Introduzione dell'articolo 47-*quater *della legge 26 luglio 1975, n. 354).*

1. Dopo l'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 47-*quater.* – *(Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria).* – *1.* Le misure previste dagli articoli 47 e 47-*ter* possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell'interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-*bis*, comma 2, del codice di procedura penale e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.

3. Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione della misura alternativa devono contenere anche quelle relative alle modalità di esecuzione del programma.

4. In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i centri di servizio sociale per adulti svolgono l'attività di sostegno e controllo circa l'attuazione del programma.

5. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice può non applicare la misura alternativa qualora l'interessato abbia già fruito di analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un anno.

6. Il giudice può revocare la misura alternativa disposta ai sensi del comma 1 qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio.

7. Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura alternativa per uno dei motivi di cui ai commi 5 e 6, ordina che il soggetto sia detenuto presso un istituto carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 47-*ter.*

9. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefici previsto dall'articolo 4-*bis,* fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-*bis* e 3 dello stesso articolo.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone internate ».

ART. 6.

(Modifica all'articolo 146 del codice penale).

1. Al primo comma dell'articolo 146 del codice penale, il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-*bis*, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative ».

ART. 7.

*(Introduzione dell'articolo 211-*bis *del codice penale).*

1. Dopo l'articolo 211 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 211-*bis*. - *(Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza).* — Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147 ».

ART. 8.

*(Adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 286-*bis *del codice di procedura penale).*

1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4010):

Presentato dall'on. PISAPIA ed altri il 17 luglio 1997.

Assegnato alla commissione II (Giustizia), in sede referente, il 18 settembre 1997, con parere delle commissioni XII e I.

Esaminato dalla commissione II, in sede referente, il 19 e 26 febbraio 1998; l'11, 25 e 30 giugno 1998; il 1° luglio 1998.

Relazione annunciata il 28 ottobre 1998 (atto n. 4010/*A* - relatore on. CAPITELLI).

Esaminato in aula l'11 gennaio 1999 e approvato il 12 gennaio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3743):

Assegnato alla commissione 2ª (Giustizia), in sede deliberante, il 21 gennaio 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 12ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 27 gennaio 1999; 10, 11, 25 febbraio 1999 e 4 marzo 1999.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede referente, il 4 marzo 1999.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 9 e 10 marzo 1999.

Relazione scritta annunciata il 6 aprile 1999 (atto n. 3743/*A* - relatore sen. SCOPELLITI).

Esaminato in aula il 13 aprile 1999 ed approvato, con modificazioni, il 14 aprile 1999.

Camera dei deputati (atto n. 4010/*B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 21 aprile 1999, con pareri delle commissioni XII, I, V e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 28 aprile 1999; 6 e 25 maggio 1999.

Nuovamente assegnato alla II commissione, in sede legislativa, il 22 giugno 1999.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il 23 giugno 1999 e approvato il 30 giugno 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 275 del codice di procedura penale, come modificato, da ultimo, dall'art. 4 della legge 8 agosto 1995, n. 332, ed ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 275 *(Criteri di scelta delle misure).* — 1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.

2-*bis*. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'art. 416-*bis* del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni.

4-bis. *Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'art. 286-*bis*, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute rsultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.*

4-ter. *Nell'ipotesi di cui al comma 4-*bis*, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.*

4-quater. *Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'art. 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-*bis *e 4-*ter*. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.*

4-quinquies. *La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative*».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 276 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 276 *(Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte).* — 1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.

1-bis. *Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'art. 275, comma 4-*bis*, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie*».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 286-*bis* del codice di procedura penale, aggiunto dall'art. 1 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 286-*bis (Divieto di custodia cautelare).* — 1. *(Abrogato).*

2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento.

3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma 4-bis, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dell'art. 275».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 299 del codice di procedura penale, modificato, da ultimo, dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 332, ed ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 299 *(Revoca e sostituzione delle misure).* — 1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'art. 274.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose.

3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza preliminare o al giudizio.

3-*bis*. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive o interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede.

3-*ter*. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta.

4. Fermo quanto previsto, dall'art. 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose.

4-*bis*. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave

ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste.

4-*ter*. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma 4-*bis*, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'art. 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3.

*4-*quater. *Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 286-*bis, *comma 3*».

Nota all'art. 5:

— La legge 26 luglio 1975, n. 354, reca: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 146 del codice penale, modificato dall'art. 2 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1991, n. 222, ed ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 146 *(Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena).* — L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria è differita:

1) se deve avere luogo contro donna incinta;

2) se deve avere luogo contro una donna che ha partorito da meno di sei mesi;

3) *se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'art. 286-*bis*, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.*

Nel caso preveduto dal n. 2 il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre e il parto sia avvenuto da oltre due mesi».

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 286-*bis* del codice di procedura penale, si veda la nota all'art. 3.

99G0307

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 giugno 1999.

Contenuti di condensato e nicotina delle sigarette commercializzate alla data del 1° gennaio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti interministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto l'art. 5 del suindicato decreto interministeriale del 31 luglio 1990, che dispone la pubblicazione annuale nella *Gazzetta Ufficiale* dei contenuti di nicotina e condensato di tutte le sigarette commercializzate in Italia al 1° gennaio;

Considerato che il tenore di condensato e di nicotina menzionato sui pacchetti delle sigarette commercializzate è stato verificato in base alla norma ISO 8243, come previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto interministeriale 31 luglio 1990;

Decreta:

Art. 1.

Risultano commercializzate, al 1° gennaio 1999, le seguenti marche di sigarette, elencate in ordine crescente dei relativi valori dichiarati di condensato e nicotina, aggiornati alla data di pubblicazione del presente decreto:

Marca	Condensato	Nicotina
MS Extra Lights (ast. da 20)	0,9	0,10
Cortina Super Ultra Lights K.S.F.	1,0	0,10
Merit Uno	1,0	0,10
Now Ultra Low Tar (filter)	1,0	0,10
Philip Morris One	1,0	0,10
Rothmans 1 mg Ultra Lights	1,0	0,10
Barclay Ultra Lights K.S.F. (da 10)	2,0	0,20
Barclay Ultra Lights K.S.F. (da 20)	2,0	0,20
Cortina Super Slim Ultra Lights	2,0	0,20
Philip Morris Ultra Lights	2,0	0,20
Philip Morris Ultra Lights 100's	2,0	0,20
R6 Ultra (filter)	2,0	0,20

Marca	Condensato	Nicotina
Reemtsma R1 Ultra Light (filter)	2,0	0,20
Rothmans Luxury Length Ultraleggera	2,0	0,20
Diana Ultra (ast.)	3,0	0,30
Kim Superleggera	3,0	0,30
MS Club Leggera	3,0	0,30
Muratti Ambassador Ultra Mild King Size (filter)	3,0	0,30
Muratti Super Lights (super leggera)›	3,0	0,30
Gauloises Blondes Super Legeres	3,9	0,38
Merit Ultra Lights 100's	4,0	0,30
Merit Ultra Lights King Size (filter)	4,0	0,30
MS Lights (ast. da 20)	4,0	0,35
MS Lights (cart.)	4,0	0,35
Camel Superligts International (ast. da 20)	4,0	0,40
Cartier Vendome Ultra Lights	4,0	0,40
Kim Ultra Slim Superleggera	4,0	0,40
MS Brera	4,0	0,40
Multifilter Philip Morris Ultra Lights (ultraleggera) 100's	4,0	0,40
Philip Morris Super Lights (ast. da 10)	4,0	0,40
Philip Morris Super Lights (ast. da 20)	4,0	0,40
Philip Morris Super Lights (super leggera) Slim	4,0	0,40
Philip Morris Super Lights 100's	4,0	0,40
Reemtsma R6 Light (filter)	4,0	0,40
Rothmans Luxury Length Superleggera	4,0	0,40
Futura	4,5	0,35
Barclay K.S.F. (ast. da 10)	5,0	0,50
Barclay K.S.F. (ast. da 20)	5,0	0,50
Capri Superleggera	5,0	0,50
Silk Cut K.S. Filter	5,0	0,50
Gala	5,5	0,50
MS 100's De Luxe	5,5	0,60
Amadis Lights (ast. da 10)	6,0	0,50
Amadis Lights (ast. da 20)	6,0	0,50
Muratti Ambassador Extra Mild (filter) (ast.)	6,0	0,50
Muratti Ambassador Extra Mild (filter) (cart.)	6,0	0,50
Route 66 Lights	6,0	0,50
Winston Export Lights	6,0	0,50
Yves Saint Laurent Luxury 100's Lights	6,0	0,50
Benson & Hedges American Blend Light	6,0	0,60
Dunhill Lights	6,0	0,60
Eura	6,0	0,60
MS Mild Extra Slim	6,0	0,60
Multifilter Philip Morris Extra Lights 100's (ast.)	6,0	0,60
Multifilter Philip Morris Extra Lights 100's (cart.)	6,0	0,60
Reemtsma R1 Slim Line Modern Mild (filter)	6,0	0,60
Mundial	6,5	0,60
Memphis Blue Lights	7,0	0,50
Merit filter K.S.	7,0	0,50
Merit filter K.S. 10	7,0	0,50
Trussardi Lights	7,0	0,50
Davidoff Lights	7,0	0,60
Davidoff Lights Slims	7,0	0,60
Davidoff Menthol Light Freshness	7,0	0,60
Gauloises Filtre K.S. Lights	7,0	0,60
Multifilter Philip Morris Lights (leggera) 100's	7,0	0,60
Philip Morris Lights (leggera)	7,0	0,60
Rothmans Luxury Length Leggera	7,0	0,60
West Lights (da 25)	7,0	0,60
Kim Ultra Slim Leggera	7,0	0,70
MS Mild Extra	7,0	0,70
Gauloises Blondes Legeres (ast. da 10)	7,5	0,65
Gauloises Blondes Legeres (da 20)	7,5	0,65
Milde Sorte Filter (ast.)	8,0	0,50
Milde Sorte Filter (cart.)	8,0	0,50
Chesterfield Lights Filter (ast. da 10)	8,0	0,60
Chesterfield Lights Filter (ast. da 20)	8,0	0,60
Kim Leggera	8,0	0,60
Kim Menthol Leggera	8,0	0,60
Lord Extra	8,0	0,60
Lucky Strike Lights K.S.F. (ast. da 10)	8,0	0,60
Lucky Strike Lights K.S.F. (ast. da 20)	8,0	0,60
Marlboro (filter) Lights 10	8,0	0,60
Marlboro Lights (filter)	8,0	0,60
Merit Filter 100's	8,0	0,60
Pall Mall Lights	8,0	0,60
Camel Lights 100's International (ast. da 20)	8,0	0,70
Camel Lights International (filter) (ast. da 10)	8,0	0,10
Camel Lights International (filter) (ast. da 20)	8,0	0,70
Cartier Vendome Luxury Slim (filter)	8,0	0,70
Gallant Filter (ast.)	8,0	0,70
Golden American Classic Lights	8,0	0,70
JPS American Blend Lights	8,0	0,70
Lido Blu	8,0	0,70
Mercedes Specially Mild	8,0	0,70
Muratti Ambassador (filter) (ast.)	8,0	0,70
Muratti Ambassador (filter) (cart.)	8,0	0,70
Norman Young Company N.Y.C. Lights (ast. da 20)	8,0	0,70
Capri (leggera lights)	8,0	0,80
Capri Menthol	8,0	0,80
Club	8,0	0,80
MS Club Slim	8,0	0,80
West Lights 100's	8,0	0,80
Milde Sorte 100 Filter (ast.)	9,0	0,50
Presidente	9,0	0,65
Diana Specially Mild (ast.)	9,0	0,70
Diana Specially Mild (cart.)	9,0	0,70
Marlboro Lights 100's (filter)	9,0	0,70
Mercedes 100's Specially Mild	9,0	0,70
MS Mild (ast. da 10)	9,0	0,80
MS Mild (ast.)	9,0	0,80
MS Mild (cart.)	9,0	0,80
Multifilter Philip Morris 100's (ast.)	9,0	0,80
Multifilter Philip Morris 100's (cart.)	9,0	0,80
Rothmans K.S.F. Special (ast. da 20)	9,0	0,80
Men Filter Super Slim	9,0	0,90
Zenit (ast.)	9,5	0,90
Zenit (cart.)	9,5	0,90

Marca	Condensato	Nicotina
Astor Mild K.S.F.	10,0	0,70
Marlboro Medium (da 20)	10,0	0,70
Amadis Superfiltre (ast. da 10)	10,0	0,80
Amadis Superfiltre (ast. da 20)	10,0	0,80
Camel Medium International (ast. da 20)	10,0	0,80
MS Blu (ast.)	10,0	0,85
MS Blu (cart.)	10,0	0,85
Linda Leggera (ast.)	10,0	0,90
Linda Leggera (cart.)	10,0	0,90
More Special Mild 120's (filter)	10,0	0,90
MS International 100's	10,0	1,00
MS Red Italia	10,0	1,00
Alfa Box	10,5	0,75
Salem Menthol (filter)	11,0	0,70
Yves Saint Laurent Luxury 100's Filters	11,0	0,80
Lido	11,0	0,90
Winston Export (ast.)	11,0	0,90
Winston Export (cart.)	11,0	0,90
Colombo K.S. Filtro (ast.)	11,0	1,00
Colombo K.S. Filtro (cart.)	11,0	1,00
MS (ast. da 10)	11,0	1,00
MS (ast.)	11,0	1,00
MS (cart.)	11,0	1,00
MS Red Box	11,0	1,00
Prince Lights K.S.F.	11,0	1,00
Alfa Filtro	11,5	0,95
N80 Filtro	11,5	0,95
Astor Filter	12,0	0,80
Ernte 23 (filter)	12,0	0,80
Memphis Blue	12,0	0,80
More 120's (filter) (ast.)	12,0	0,80
More Menthol 120's (filter)	12,0	0,80
Peter Stuyvesant (K.S. filter) (ast.)	12,0	0,80
Trussardi	12,0	0,80
Astor (filter 100's)	12,0	0,90
Benson & Hedges (special filter)	12,0	0,90
Benson & Hedges American Blend	12,0	0,90
Black Death Filter	12,0	0,90
Camel Filters 100's International (ast. da 20)	12,0	0,90
Camel Filters International (ast. da 10)	12,0	0,90
Camel Filters International (ast. da 20)	12,0	0,90
Camel Filters International (cart. da 20)	12,0	0,90
Camel Original	12,0	0,90
Chesterfield K.S.	12,0	0,90
Chesterfield K.S. Filter (ast. da 10)	12,0	0,90
Chesterfield K.S. Filter (ast. da 20)	12,0	0,90
Davidoff Classic	12,0	0,90
De Bruine (filter)	12,0	0,90
Diana K.S. Filter (ast.)	12,0	0,90
Diana K.S. Filter (cart.)	12,0	0,90
Dunhill (K.S. filter)	12,0	0,90
Esportazione Filtro	12,0	0,90
Excellence	12,0	0,90
Fine 120 Virginia Blend (filter)	12,0	0,90
Gauloises Blondes (filter)	12,0	0,90
Gauloises Caporal	12,0	0,90
Gauloises Filtre K.S.	12,0	0,90
Golden American Classic	12,0	0,90
HB K.S.F. (ast.)	12,0	0,90
HB K.S.F. (cart.)	12,0	0,90
Kent De Luxe 100's	12,0	0,90
Kent K.S.F. (ast.)	12,0	0,90
Kent K.S.F. (cart.)	12,0	0,90
L & M Filters	12,0	0,90
Lark Filter	12,0	0,90
Lucky Strike	12,0	0,90
Lucky Strike K.S.F. (ast. da 10)	12,0	0,90
Lucky Strike K.S.F. (ast.)	12,0	0,90
Lucky Strike K.S.F. (cart.)	12,0	0,90
Marlboro (filter) (ast. da 10)	12,0	0,90
Marlboro (filter) (ast. da 20)	12,0	0,90
Marlboro (filter) (ast.)	12,0	0,90
Marlboro (filter) (cart.)	12,0	0,90
Marlboro 100's (ast.)	12,0	0,90
Marlboro 100's (cart.)	12,0	0,90
North Pole Filter	12,0	0,90
Pall Mall Filter	12,0	0,90
Peer Export (filter)	12,0	0,90
Peter Stuyvesant Filter Superlong	12,0	0,90
Philip Morris Filter Kings	12,0	0,90
Rothmans K.S. (filter Tipped) (ast. da 20)	12,0	0,90
West (da 25)	12,0	0,90
Windsor De Luxe	12,0	0,90
Gitanes Caporal Bout Filtre	12,0	0,95
Nazionale Box	12,0	0,95
Alfa	12,0	1,00
Amsterdamer	12,0	1,00
Bis (ast.)	12,0	1,00
Bis (cart.)	12,0	1,00
Esportazione	12,0	1,00
John Player Special King Size Filter	12,0	1,00
JPS American Blend	12,0	1,00
Nazionali	12,0	1,00
Nazionali Filtro	12,0	1,00
Norman Young Company N.Y.C. Full Flavor (ast. da 20)	12,0	1,00
Pack K.S. Filtro	12,0	1,00
Peer (Golden Super Kings)	12,0	1,00
Prince K.S.F.	12,0	1,00
Rothmans Superslims	12,0	1,00
Route 66	12,0	1,00
St. Moritz Gold Band Menthol (filter)	12,0	1,00
Super (con filtro)	12,0	1,00
Super (senza filtro)	12,0	1,00
West 100's	12,0	1,00
Dunhill International	12,0	1,10
Gitanes Caporal	12,0	1,10
Linda (ast.)	12,0	1,10
Linda (cart.)	12,0	1,10
Rothmans International (filter)	12,0	1,10
Stop K.S. Filtro (ast.)	12,0	1,10
Stop K.S. Filtro (cart.)	12,0	1,10
Davidoff Magnum (filter)	12,0	1,20
Stop K.S.	12,0	1,20

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

99A6035

DECRETO 22 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio IVA di Palermo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale l'ufficio imposta sul valore aggiunto di Palermo ha comunicato il mancato o irregolare funzionamento del medesimo ufficio nel giorno 19 giugno 1999 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG - del direttore generale del dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio imposta sul valore aggiunto di Palermo nel giorno 19 giugno 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 22 giugno 1999

Il direttore regionale: DI GIUGNO

99A6036

DECRETO 29 giugno 1999.

Concessione di benefici agevolativi alla ditta Sotgiu Ignazio, in Selargius, ai sensi dell'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico d'imposta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le sue successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *0a)* della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 10 dicembre 1998, con la quale il sig. Sotgiu Ignazio ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di IVA dovuto in base a dichiarazioni annuali afferenti gli anni 1981-1982-1983-1984, iscritto nei ruoli posti in riscossione alle scadenze di aprile 1992, settembre 1992 e novembre 1992 per il complessivo importo di L. 242.846.231, adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che il primo ufficio delle entrate di Cagliari, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento dell'attività produttiva della suddetta ditta;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Ritenuto che il contribuente ha chiesto esplicitamente che i benefici di cui all'art. 19, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602/3, vengano limitati alla concessione della sola prolungata rateazione del carico tributario iscritto a ruolo, rinunciando quindi al beneficio della sosti-tuzione delle sanzioni con l'applicazione degli interessi del 9% annuo;

Vista la circolare ministeriale n. 284 del 31 ottobre 1997, della Direzione centrale per la riscossione con la quale si definiscono i criteri in base ai quali devono essere disposte le agevolazioni di pagamento previste dagli articoli 19, terzo e quarto comma e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista la circolare ministeriale n. 260 del 5 novembre 1998 della direzione centrale per la riscossione, con la quale, al fine di semplificare l'attività ammini-strativa, il Ministero delle finanze ha delegato ai direttori regionali l'adozione degli atti di appli-cazione e di diniego delle agevolazioni in argomento;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla ditta Sotgiu Ignazio tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il complessivo carico tributario iscritto a ruolo a titolo di IVA per l'importo di L. 242.846.231, è ripartito in dodici rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999.

Nel provvedimento di esecuzione va riportato l'intero importo dovuto, e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; il citato primo ufficio delle entrate provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata all'ufficio delle entrate e prestata nel termine dallo stesso fissato.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con apposito decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

In caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; la quota parte garantita da polizza fidejussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 29 giugno 1999

Il direttore regionale: DI IORIO

99A5927

DECRETO 8 luglio 1999.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di maggio 1999.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER GLI AFFARI GIURIDICI E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di maggio 1999, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro	Quantità di lire per una unità di valuta estera
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	5048,34	0,384
ALBANIA	Lek	047	ALL	148,923	13,003
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	68,9697	28,075
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386	11,637
ANGOLA	Readjustado Kwanza	087	AOR	209284	0,009
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,86959	674,808
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,90242	1017,869
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	075	SAR	3,98553	485,862
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	1,06281	1821,982
ARMENIA	Dram	246	AMD	572,407	3,383
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1,90242	1017,869
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,60459	1206,746
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	4212,55	0,460
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	1,06281	1821,982
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,400679	4832,844
BANGLADESH	Taka	174	BDT	51,5462	37,567
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	2,13730	906,010
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	2,12562	910,991
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	1,06281	1821,982
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	46,1413	41,966
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	233	BYB	331173	0,006
BOLIVIA	Boliviano	074	BOB	6,10958	316,938
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,80678	1071,754
BOTSWANA	Pula	171	BWP	4,97076	389,551
BRASILE	Real	234	BRL	1,78801	1083,125
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1,81940	1064,270
BULGARIA	Lev	045	BGL	1955,83	0,990
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	555,477	3,486
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	4028,04	0,481
CAMERUN	Franco CFA	043	XAF	655,957	2,952
CANADA	Dollaro Canadese *	012	CAD	1,55266	1247,124
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	109,938	17,613
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,880006	2200,461
CECA, Repubblica	Corona Ceca *	223	CZK	37,6847	51,381
CENTRAFRICANA, Repubblica	Franco CFA	043	XAF	655,957	2,952
CIAD	Franco CFA	043	XAF	655,957	2,952
CILE	Peso Cileno	029	CLP	512,877	3,776
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi (Yuan)	144	CNY	8,79864	220,082
CIPRO	Lira Cipriota *	046	CYP	0,578775	3345,465
COLOMBIA	Peso Colombiano	040	COP	1719,27	1,126
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967	3,936
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	043	XAF	655,957	2,952
CONGO, Repubblica Democratica del	Nuovo Zaire	227	ZRN	146556	0,013
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	4,54351	426,195
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	2,33818	828,173
COREA DEL SUD	Won Sud	119	KRW	1271,95	1,523
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
COSTA RICA	Colon Costa Rica	077	CRC	298,710	6,482
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,57463	255,626
CUBA	Peso Cubano	067	CUP	24,4446	79,217
DANIMARCA	Corona Danese *	007	DKK	7,43329	260,486
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,86959	674,808
DOMINICANA, Repubblica	Peso Dominicano	116	DOP	16,8313	115,059
ECUADOR	Sucre	076	ECS	9423,0	0,206
EGITTO	Lira Egiziana	070	EGP	3,65075	530,417
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	9,29958	208,227
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,90369	496,048
ERITREA	Nakfa	243	ERN	8,12242	238,397
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466	123,750
ETIOPIA	Birr	068	ETB	8,22573	235,601
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,658252	2941,583
FIJI	Dollari Fiji	147	FJD	2,07127	934,855
FILIPPINE	Peso Filippino	066	PHP	40,2022	48,166
Fondo Monetario Internazionale	DSP (Diritto speciale di prelievo)	188	XDR	0,787968	2457,373
GABON	Franco CFA	043	XAF	655,957	2,952
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	11,9012	162,706
GEORGIA	Lari	230	GEL	2,16188	896,139
GHANA	Cedi	111	GHC	2551,84	0,759
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	39,8092	48,645
GIAPPONE	Yen Giapponese *	071	JPY	129,714	14,930
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	044	GIP	0,658252	2941,583
GIBUTI	Franco Gibuti	083	DJF	188,882	10,252

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro	Quantità di lire per una unità di valuta estera
GIORDANIA	Dinaro Giordano	089	JOD	0,753532	2569,791
GRECIA	Dracma Greca *	030	GRD	325,209	5,954
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,870	674,808
GUATEMALA	Quetzal	078	GTQ	7,3283	264,234
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	1400,33	1,383
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	043	XAF	655,957	2,952
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	177,545	10,916
HAITI	Gourde	151	HTG	17,6767	109,550
HONDURAS	Lempira	118	HNL	15,0285	128,847
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	103	HKD	8,23934	235,021
INDIA	Rupia Indiana	031	INR	46,1413	41,966
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	8433,67	0,230
IRAN	Rial Iraniano	057	IRR	3188,43	0,607
IRAQ	Dinaro Iracheno	093	IQD	0,330428	5860,346
ISLANDA	Corona Islanda	062	ISK	78,3068	24,727
ISRAELE	Shekel	203	ILS	4,37144	442,972
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	11,6090	166,803
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	126,477	15,319
KENIA	Scellino Keniota	022	KES	73,2272	26,445
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	41,6701	46,512
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,320968	6033,053
LAOS	Kip	154	LAK	4520,82	0,428
LESOTHO	Loti	172	LSL	6,5722	294,643
LETTONIA	Lats	219	LVL	0,620681	3119,831
LIBANO	Lira Libanese	032	LBP	1595,17	1,214
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	1,06281	1821,982
LIBIA	Dinaro Libico	069	LYD	0,478264	4048,848
LITUANIA	Litas	221	LTL	4,2524	455,371
MACAO	Pataca	156	MOP	8,4865	228,175
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	60,4552	32,032
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	6610,93	0,293
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	46,0187	42,078
MALAYSIA	Ringgit	055	MYR	4,0386	479,475
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	12,0841	160,245
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
MALTA	Lira Maltese	033	MTL	0,427112	4533,445
MAROCCO	Dirham Marocco	084	MAD	10,4410	185,451
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	234,287	8,269
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	27,1544	71,310
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	9,9743	194,159
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	11,6864	166,112
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	1063,25	1,821
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	12983,4	0,149
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	6,6426	291,517
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	6,57219	294,643
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	71,9142	26,928
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	12,3567	156,712
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
NIGERIA	Naira	081	NGN	23,2606	83,249
NORVEGIA	Corona Norvegese *	008	NOK	8,23482	235,134
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	1,92491	1006,034
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,409182	4732,421
PAKISTAN	Rupia Pakistana	026	PKR	54,3396	35,634
PANAMA	Balboa	162	PAB	1,06281	1821,982
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	2,71203	714,751
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	3109,88	0,623
PERÙ	Nuevo Sol	201	PEN	3,53752	547,394
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252	16,237
POLONIA	Zloty *	237	PLN	4,18050	463,172
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3,86913	500,480
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	002	GBP	0,658252	2941,583
ROMANIA	Leu	131	ROL	16154,6	0,120
RUSSIA	Rublo Russia	168	RUR	26,1535	74,048
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	358,974	5,395
SALOMONE, Isole	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	5,06099	382,617
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3,17459	609,990
SANT'ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,658252	2941,583
SÃO TOMÈ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	2540,11	0,762
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	5,66513	341,797
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	1674,72	1,156
SINGAPORE	Dollaro Singapore	124	SGD	1,81920	1064,391
SIRIA	Lira Siriana	036	SYP	47,8264	40,489

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 euro	Quantità di lire per una unità di valuta estera
SLOVACCA, Repubblica	Corona Slovacca	224	SKK	45,7926	42,297
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	193,7697	9,993
SOMALIA	Scellino Somalo	065	SOS	2784,56	0,695
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	058	LKR	74,7403	25,908
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,86959	674,808
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,86959	674,808
ST. KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,86959	674,808
STATI UNITI	Dollaro USA *	001	USD	1,06281	1821,982
SUD AFRICA	Rand *	082	ZAR	6,57219	294,643
SUDAN	Dinaro Sudanese	079	SDD	266,493	7,266
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	743,967	2,603
SVEZIA	Corona Svedese *	009	SEK	8,97223	215,809
SVIZZERA	Franco Svizzero *	003	CHF	1,60250	1208,290
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	6,57219	294,643
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	239	TJR	1203,39	1,609
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	34,7708	55,691
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	743,949	2,603
THAILANDIA	Baht	073	THB	39,3150	49,254
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
TONGA, Isola	Pa Anga	167	TOP	1,71420	1129,631
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad e Tobago	166	TTD	6,58253	294,176
TUNISIA	Dinaro Tunisino	080	TND	1,25536	1542,431
TURCHIA	Lira Turca	010	TRL	421427	0,005
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	5526,61	0,350
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	4,25677	454,943
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1604,29	1,210
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	250,210	7,738
Unione Monetaria Europea	Euro	242	EUR	1	1936,270
URUGUAY	Peso Uruguaiano	053	UYU	11,8539	163,353
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	124,006	15,615
VANUATU	Vatu	208	VUV	135,999	14,238
VENEZUELA	Bolivar	035	VEB	632,632	3,061
VIETNAM	Dong	145	VND	14778,4	0,131
YEMEN, Repubblica	Rial	122	YER	158,247	12,237
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	2522,19	0,768
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	051	ZWD	40,5214	47,788

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1999

Il direttore centrale: DE LEO

99A6037

DECRETO 16 luglio 1999.

Misure e modalità di versamento del contributo a copertura dell'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, concernente l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto in particolare l'art. 6, comma 1, lettera *b)* della legge n. 249 del 1997, il quale stabilisce che alla copertura finanziaria dell'onere, valutato in venti miliardi annui, si provvede con le modalità di cui all'art. 2, comma 38, lettera *b),* e commi successivi, della legge n. 481 del 1995;

Visto l'art. 2, comma 38, lettera *b)* della predetta legge n. 481/1995, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, per stabilire le misure e modalità di versamento del contributo che i soggetti interessati devono versare per sostenere l'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità;

Considerato che il citato comma 38, lettera *b),* della legge n. 481/1995 dispone, tra l'altro, che il contributo va versato entro il 31 luglio di ogni anno;

Visto il comma 40 del citato art. 2 della legge n. 481 del 1995, in base al quale le somme di cui al comma 38, lettera *b),* sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato;

Vista la comunicazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale vengono proposte le modalità di applicazione e la misura del contributo da valere per l'anno 1999, secondo la specifica decisione in merito adottata dal consiglio dell'Autorità nella riunione del 28 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti tenuti al versamento del contributo, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b),* della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono quelli operanti nelle seguenti categorie:

a) fornitori di servizi di telefonia fissa, anche via cavo;

b) fornitori di servizi di telefonia mobile, anche satellitare;

c) emittenti televisive:

*c.*1) su frequenze terrestri;

*c.*2) via cavo e satellite;

d) emittenti radio, anche via cavo e satellite;

e) editori:

*e.*1) giornali quotidiani;

*e.*2) periodici e riviste;

*e.*3) agenzie di stampa a carattere nazionale;

f) concessionarie di pubblicità:

*f.*1) pubblicità radiotelevisiva;

*f.*2) pubblicità a mezzo stampa;

*f.*3) pubblicità telematica;

g) servizi interattivi e multimediali:

*g.*1) fornitori di servizi di accesso;

*g.*2) fornitori di servizi di informazione;

*g.*3) produttori e distributori di prodotti, compresa l'editoria elettronica e digitale;

h) produttori e distributori di programmi radiotelevisivi.

2. Il contributo è determinato applicando la percentuale di cui al successivo art. 3 sui ricavi iscritti nell'ultimo bilancio approvato e conseguiti a fronte di attività ricadenti nelle tipologie esercitate dalle categorie di operatori di cui al comma 1. Per l'anno 1999, per favorire la presenza di un mercato concorrenziale e la capacità competitiva dei soggetti operanti nel settore della comunicazione, in considerazione dell'impegno in innovazione, anche tecnologica, richiesto dal progressivo sviluppo del processo di convergenza previsto dalla società dell'informazione, il contributo non viene calcolato sui ricavi derivanti dalle seguenti attività:

a) attività esercitate da meno di due anni e rientranti in una o più delle categorie di cui al comma 1, purché i ricavi stessi non derivino da pari attività esercitate nei precedenti due anni da soggetti comunque diversi dal dichiarante;

b) attività proprie di settori destinatari di specifici interventi pubblici, in quanto riconosciuti «in stato di crisi»;

c) attività esercitate sulla base di concessioni, autorizzazioni e licenze rilasciate per copertura a livello locale;

d) attività editoriali limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste;

e) attività per servizi interattivi e multimediali.

Art. 2.

1. Il versamento del contributo va eseguito entro il 31 luglio di ogni anno a decorrere dal 1999, direttamente allo sportello della Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, secondo il domicilio fiscale dei soggetti interessati, previa compilazione dell'ordinaria distinta di versamento mod. 124T, ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali, previa compilazione del bollettino di conto corrente postale già intestato alla medesima tesoreria. Su entrambi i modelli occorre riportare, tra l'altro, il codice fiscale del versante e l'anno per il quale si versa il contributo. Il versamento deve affluire al capitolo 3694, art. 9.

Art. 3.

La percentuale del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, per l'anno 1999, è fissata nella misura dello 0,35 per mille dei ricavi di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 4.

1. I soggetti operanti nelle categorie di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti a comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 agosto 1999, il codice fiscale, i dati relativi alla categoria di appartenenza, l'ammontare dei ricavi iscritti al bilancio o sui quali viene calcolato il contributo, l'ammontare del contributo versato e gli estremi del versamento effettuato. Nel caso in cui il soggetto svolga attività rientranti in più di una delle categorie di cui all'art. 1, comma 1, comunica la categoria prevalente determinata in relazione ai ricavi.

2. Per la comunicazione di cui al comma 1 deve essere utilizzata copia del modello allegato al presente decreto, recante la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 2, nonché l'indicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1999

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

ALLEGATO

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie
Centro Direzionale, Isola B5 – Palazzo Torre Francesco
80143 NAPOLI

Il sottoscritto: .... nella qualità di ....

della ditta *(ragione sociale)* ....

dichiara ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale .... quanto segue *(gli importi devono essere espressi alla lira)*:

Sede legale: ....Prov. (_) via/piazza .... n. .... cap ....

Cod. fiscale .... P. IVA : ....

Telefono: .... Fax: .... E-mail : ....

Estremi iscrizione registro *(eventuale)* : ☐ *R.N.S.* .... ☐*R.N.I.R.* ....

Categoria dell'operatore con riferimento all'attività prevalente *(in relazione ai ricavi)* : ....

Totale ricavi imponibili : L. .... Totale ricavi a bilancio: L. ....

Contributo: L. ....

Estremi versamento : data __/__/__ mediante: ....

ATTIVITA' DELL' OPERATORE (*)	RICAVI IMPONIBILI	RICAVI (*) NON IMPONIBILI
-	L.	L.
-	L.	L.
-	L.	L.
-	L.	L.
-	L.	L.
-	L.	L.
-	L.	L.
-	L.	L.
-	L.	L.
-	L.	L.
- Totali Ricavi	**L.**	**L.**

(*) **Note** *(fornire le motivazioni di non assoggettabilità al contributo delle singole voci)*:
....
....
....

Data __/__/___

Il legale rappresentante
(Timbro e firma)

Autentica della firma
(ai sensi dell'art. 20 legge 4 gennaio 1968, n. 15)

99A6087

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 maggio 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 728.497.060, per l'esercizio 1999, a favore degli istituti mutuanti, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della legge n. 412/1991, con il quale, fra l'altro, si autorizza gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, a contrarre mutui decennali per un importo complessivo di lire 100 miliardi nell'anno 1992, ai cui oneri d'ammortamento, si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale - parte di conto capitale - allo scopo vincolata;

Visto il proprio decreto dell'11 maggio 1998, n. 7, con il quale è stata impegnata la prima rata semestrale delle venti previste a favore degli Istituti mutuanti Efibanca e Banca delle Marche per mutui concessi rispettivamente all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche e all'I.N.R.C.A. «Vittorio Emanuele II» ai sensi del citato art. 4, comma 13 della legge n. 412/1991;

Viste le richieste di versamento delle terze rate semestrali (scadenza 30 giugno 1999) degli istituti mutuanti Efibanca-Roma e Banca delle Marche-Ancona per mutui concessi rispettivamente all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche e all'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II»;

Ritenuto di dover impegnare, a favore degli istituti mutuanti sopracitati la somma complessiva di L. 728.497.060;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 728.497.060 è impegnata per il 1999, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti mutuanti interessati secondo gli importi di seguito riportati, con valuta 30 giugno 1999.

Istituto	Importo	Valuta
Efibanca	286.939.730	30 giugno 1999
Banca delle Marche .	441.557.330	30 giugno 1999
Totale . . .	728.497.060	

Art. 2.

È autorizzato il versamento di L. 728.497.060 a favore degli istituti mutuanti interessati, di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 30 giugno 1999.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7430 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A6088

DECRETO 6 maggio 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 45.242.133.210, per l'esercizio 1999, a favore di istituti mutuanti, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 8, con il quale è stata impegnata la prima rata semestrale delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi agli enti in esso indicati per le proprie esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, ai sensi della legge n. 412/1991, art. 4, comma 13;

Viste le richieste di versamento della nona rata, scadenza 30 giugno 1999, avanzate dai seguenti interessati istituti mutuanti: 1) Medio credito fondiario centro Italia - Ancona, 2) Crediop - Roma, 3) Banco di Napoli - Napoli, 4) Crediop - Roma, 5) Cariplo - Milano, 6) Banca regionale europea - Milano, 7) Crediop - Roma, 8) Credito fondiario e industriale S.p.a. - Roma, 9) Banco di Sardegna - Sassari, 10) Cassa di risparmio di Gorizia - Gorizia, 11) Cariplo - Milano,

12) Banca mediterranea - Potenza - e 13) San Paolo-IMI S.p.a. - Torino; per mutui concessi, rispettivamente, a favore delle regioni: 1) Abruzzo, 2) Lazio, 3) Calabria, 4) Piemonte e 5) Lombardia, nonché, 6) all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano, 7) Istituto per l'infanzia «Burlo Garofolo» - Trieste, 8) Istituto zooprofilattico delle Venezie - Padova, 9) Istituto zooprofilattico della Sardegna - Sassari, 10) Centro riferimento oncologico di Aviano (Pordenone), 11) Istituto Carlo Besta - Milano, 12) Istituto zooprofilattico della Puglia e Basilicata - Foggia, e 13) Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Ritenuto di dover impegnare, a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di L. 45.242.133.210;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 45.242.133.210 è impegnata, per il 1999, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti appresso riportati, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Sede	Importo in lire	Valuta
1) Mediocredito fondiario centro Italia	Ancona	2.665.683.240	30-6-1999
2) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	12.079.595.820	30-6-1999
3) Banco di Napoli S.p.a. - OO.PP.	Napoli	3.713.699.590	30-6-1999
4) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	8.163.428.450	30-6-1999
5) Cariplo - Cassa di risparmio delle province lombarde	Milano	16.478.171.510	30-6-1999
6) Banca regionale europea S.p.a.	Milano	469.241.400	30-6-1999
7) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	296.029.660	30-6-1999
8) Credito fondiario e industriale	Roma	231.724.580	30-6-1999
9) Banco di Sardegna S.p.a.	Sassari	162.425.400	30-6-1999
10) Cassa di risparmio di Gorizia	Gorizia	215.577.120	30-6-1999
11) Cariplo - Cassa di risparmio delle province lombarde	Milano	214.292.400	30-6-1999
12) Banca mediterranea ..	Potenza	183.466.000	30-6-1999
13) San Paolo-IMI S.p.a. .	Torino	368.798.040	30-6-1999
TOTALE . . .		45.242.133.210	

Art. 2.

È autorizzato il versamento a favore degli istituti mutuanti, con valuta 30 giugno 1999, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7430 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A6089

DECRETO 6 maggio 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 542.612.710, per l'esercizio 1999, a favore dell'istituto Crediop - Roma, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della legge n. 412/1991, con il quale, fra l'altro, le regioni a statuto ordinario sono autorizzate, per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, ad assumere mutui decennali, ad un tasso di interesse non superiore a quello massimo stabilito in applicazione dell'art. 13, comma 1, della legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per un importo complessivo di lire 1.500 miliardi, ai cui oneri d'ammortamento, si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, allo scopo vincolata;

Visto il proprio decreto n. 012 del 6 maggio 1997, con il quale è stata impegnata la prima rata semestrale delle venti previste a favore dell'istituto mutuante Crediop, per mutuo concesso alla regione Molise, ai sensi del citato art. 4, comma 13 della legge n. 412/1991;

Vista la richiesta di versamento della quinta rata semestrale con scadenza 30 giugno 1999, avanzata dal sumenzionato istituto mutuante Crediop a favore della regione Molise;

Ritenuto di dover impegnare, a favore dell'istituto mutuante sopracitato, la somma complessiva di L. 542.612.710;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454 per l'esercizio 1999;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 542.612.710 è impegnata, per il 1999, per le finalità esposte in premessa, a favore dell'istituto Crediop - Roma, valuta 30 giugno 1999.

Art. 2.

È autorizzato il versamento di L. 542.612.710 a favore dell'istituto mutuante, con valuta 30 giugno 1999, di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7430 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A6090

DECRETO 6 maggio 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 9.286.818.330, per l'esercizio 1999, a favore di istituti mutuanti, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51 - primo e secondo comma della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della legge n. 412/1991, con il quale, fra l'altro, le regioni a statuto ordinario sono autorizzate, per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, ad assumere mutui decennali - ad un tasso di interesse non superiore a quello massimo stabilito in applicazione dell'art. 13, comma 1, della legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, della legge 23 febbraio 1990, n. 38 - per un importo complessivo di L. 1.500 miliardi, ai cui oneri d'ammortamento, si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, allo scopo vincolata;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 9, con il quale è stata impegnata la prima rata semestrale delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi agli enti in esso indicati, ai sensi del citato art. 4, comma 13 della legge n. 412/1991;

Viste le richieste di versamento della settima rata, scadenza 30 giugno 1999, degli istituti mutuanti: 1) Interbanca - Milano, 2) Banco di Napoli - Napoli, 3) e 4) Banca regionale europea - Milano, 5) Credito fondiario e industriale - Roma; alle competenti tesorerie dello Stato a favore di: 1) Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta - Torino; 2) Regione Puglia; 3) Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia - Brescia; 4) Ospedale maggiore di Milano; 5) Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e Toscana - Roma;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454 per l'esercizio 1999;

Ritenuto di dover impegnare, a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di lire 9.286.818.330;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 9.286.818.330 è impegnata, per il 1999, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti appresso riportati, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato con valuta 30 giugno 1999:

Istituti mutuanti	Sede	Importo in lire	Valuta
1) Interbanca	Milano	204.799.480	30-6-1999
2) Banco di Napoli	Napoli	8.108.864.890	30-6-1999
3) Banca regionale europea	Milano	198.422.700	30-6-1999
4) Banca regionale europea	Milano	643.154.200	30-6-1999
5) Credito fondiario e industriale	Roma	131.577.060	30-6-1999
	TOTALE . . .	9.286.818.330	

Art. 2.

È autorizzato il versamento a favore degli istituti mutuanti, con valuta 30 giugno 1999, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7430 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A6091

DECRETO 6 maggio 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 61.330.130.980, per l'esercizio 1999, a favore di istituti mutuanti, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51 - primo e secondo comma della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della legge n. 412/1991;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 10, con il quale, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste per mutui concessi - ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991 - valuta 30 giugno e 31 dicembre - a favore degli interessati istituti mutuanti: 1) Melior Consorzio, Consorzio nazionale credito medio lungo termine - Roma, 2) Carisbo - Cassa di risparmio di Bologna (già Bimer) - Bologna; 3) Banca Carige, Cassa di risparmio di Genova e Imperia - Genova; 4) e 5) Mediovenezie banca S.p.a. - Verona (già Federalcasse Banca S.p.a. e Mediocredito delle Venezie S.p.a.; 6) Banca monte dei paschi di Siena - Siena; 7) Banco di Napoli - Napoli; 8) Banca mediterranea - Potenza; 9) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche; 10) Carisbo - Cassa di risparmio di Bologna (già Bimer); 11) e 12) Banca Carige - Cassa di risparmio di Genova e Imperia; 13) Mediosud S.p.a. (già Medio credito della Puglia); per mutui concessi rispettivamente, alle regioni: 1) Umbria; 2) Emilia-Romagna; 3) Liguria; 4) Veneto; 5) Marche; 6) Toscana; 7) Campania; 8) Basilicata; 9) Policlinico San Matteo di Pavia; 10) Istituto ortopedico Rizzoli - Bologna; 11) Istituto G. Gaslini - Genova; 12) Istituto nazionale ricerca sul cancro - Genova; 13) Istituto Saverio De Bellis - Castellana Grotte (Bari);

Viste le richieste degli interessati istituti mutuanti del versamento della undicesima rata semestrale, valuta 30 giugno 1999 ammontanti a complessive lire 61.330.130.980;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454 per l'esercizio 1999;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 61.330.130.980 è impegnata a valere sulle disponibilità del fondo oneri derivanti dai mutui contratti per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, ecc., 1999, parte di conto capitale, a favore degli istituti mutuanti, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicati:

Istituti mutuanti	Sede	Importo in lire	Valuta
1) Meliorconsorzio - Consorzio nazionale credito medio lungo termine	Roma	2.442.421.960	30-6-1999
2) Cassa di risparmio in Bologna	Bologna	11.236.966.950	30-6-1999
3) Carige - Cassa di risparmio di Genova e Imperia	Genova	3.912.524.990	30-6-1999
4) Mediovenezie banca S.p.a.	Verona	15.403.580.560	30-6-1999
5) Mediovenezie banca S.p.a.	Verona	3.985.141.800	30-6-1999
6) Banca monte dei paschi di Siena	Siena	7.561.841.710	30-6-1999
7) Banco di Napoli	Napoli	13.509.070.620	30-6-1999
8) Banca mediterranea	Potenza	1.234.817.280	30-6-1999
9) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	677.284.550	30-6-1999
10) Cassa di risparmio in Bologna	Bologna	547.492.370	30-6-1999
11) Banca Carige - Cassa di risparmio di Genova e Imperia	Genova	407.977.420	30-6-1999
12) Banca Carige - Cassa di risparmio di Genova e Imperia	Genova	279.052.520	30-6-1999
13) Mediosud S.p.a.	Bari	131.958.250	30-6-1999
TOTALE		61.330.130.980	

Art. 2.

È autorizzato il versamento, valuta 30 giugno 1999, a favore degli istituti mutuanti secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7430 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A6092

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 7 giugno 1999.

Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'art. 11 che istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;

Visto, inoltre, il comma 4 del citato art. 11 che prevede che siano definiti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i requisiti minimi dei conduttori al fine di poter beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e i criteri per la determinazione dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;

Tenuto conto dei risultati di apposita indagine affidata dal segretariato generale del Cer per individuare, su base regionale, i livelli dei redditi delle famiglie in locazione e l'incidenza del canone di locazione sui redditi medesimi al fine di definire i requisiti minimi nonché per determinare l'entità dei contributi da assegnare ai nuclei familiari in base alle caratteristiche socio-economiche delle stesse ed in relazione all'ammontare dei finanziamenti disponibili;

Vista l'intesa espressa dalla conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 maggio 1999;

Visto l'art. 3, lettera *c)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti minimi per beneficiare dei contributi

1. La concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, da effettuarsi sulla base di apposita graduatoria comunale, è assoggettata alla sussistenza dei seguenti requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente:

a) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14 per cento;

b) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24 per cento.

2. Per l'accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

3. Ai fini verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere resa apposita dichiarazione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Art. 2.

Adempimenti regionali e comunali

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed i comuni, qualora concorrano con propri fondi ad incrementare le risorse attribuite ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito o soglie di incidenze del canone più favorevoli rispetto a quelle indicate alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 1

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla ripartizione delle risorse attribuite ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, tenuto anche conto della configurazione del mercato delle abitazioni in locazione nelle diverse realtà comunali e con riferimento ai valori degli affitti di alloggi con caratteri tipologici comparabili rispetto a quelli dell'edilizia residenziale pubblica.

3. I comuni fissano l'entità dei contributi secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone nonché con riferimento ai seguenti criteri:

a) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 1, l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 14 per cento ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a lire 6 milioni/anno;

b) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 1, l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 24 per cento ed il contributo da assegnare non dovrà comunque essere superiore a lire 4,5 milioni/anno.

4. Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25 per cento o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 1 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1999

Il Ministro: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1999
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 178

99A6093

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 2 luglio 1999.

Sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 26 luglio 1995, concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995) concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;

Considerato il notevole lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 26 luglio 1995;

Considerato che, relativamente alla potenza motore, allo stato attuale le disponibilità nell'ambito dei segmenti del programma di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia dell'Italia per il periodo 1997-2001 (POP IV) risultano esaurite, motivo per cui si rende necessario sospendere l'applicazione dell'art. 28, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 26 luglio 1995;

Decreta:

Art. 1.

L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 26 luglio 1995 in premessa citato è sospesa.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 2 luglio 1999

Il direttore generale f.f.: AULITTO

99A6039

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 26 aprile 1999.

Approvazione del piano territoriale paesistico dell'area dei «Campi Flegrei».

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1994, che ha affidato al Ministero per i beni culturali e ambientali la redazione e l'approvazione dei piani di cui all'art. 1-*bis*, della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, per la Campania, considerando che il termine stabilito dalla stessa legge per l'approvazione dei piani è stato abbondantemente superato senza che le autorità regionali abbiano provveduto a redigere e approvare i suddetti piani;

Visto che la sentenza della corte costituzionale del 6 febbraio 1995, n. 36, ha dichiarato che spetta allo Stato disporre, mediante il decreto del Presidente della Repubblica la sostituzione dell'amministrazione regionale inadempiente con il Ministero per i beni culturali e ambientali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico della regione Campania;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di esercitare i poteri sostitutori, stante la mancata approvazione, da parte della regione Campania dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali nei termini di legge;

Ritenuto indispensabile e urgente procedere alla redazione e approvazione del piano territoriale paesistico per assicurare più efficace tutela su territori di notevole valore paesaggistico;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che all'art. 6 richiede il concerto con il Ministro dell'ambiente;

Visto il precedente decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 6 novembre 1995, con il quale era stato approvato il piano territoriale paesistico dei Campi Flegrei;

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della Campania, I Sezione, ha annullato il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 6 novembre 1995, con sentenze depositate e pubblicate il 10 settembre 1998;

Visti i lavori della commissione di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1995, composta da rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, della regione Campania e degli enti locali dei territori interessati;

Vista la relazione, in data 24 ottobre 1995, del presidente della predetta commissione;

Visti gli atti elaborati dagli uffici tecnici del Ministero anche sulla base delle indicazioni contenute nell'indicata relazione;

Considerato peraltro, che le disposizioni che prevedevano l'acquisizione del parere degli enti locali interessati sono contenute in una serie di decreti-legge (n. 30, n. 154, n. 285, n. 388 e n. 495 del 1996) decaduti per mancata conversione;

Sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali che nella seduta del 6 ottobre 1998, ha espresso un nuovo parere favorevole sul progetto di piano territoriale paesistico;

Ritenuto inoltre che la mancata approvazione dei piani di cui all'art. 1-*bis* della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, comporta il persistere di un regime di immodificabilità dell'attuale stato dei luoghi con conseguenti danni sia per l'economia che per l'ordinato sviluppo urbanistico;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Decreta:

È approvato il piano territoriale paesistico dell'area dei «Campi Flegrei», comprendente i comuni di Bacoli, Monte di Procida e Pozzuoli, in provincià di Napoli.

Il piano è composto di cinque tavole ortofotografiche in scala 1:10.000 con la zonizzazione, di una relazione e di un fascicolo di norme di attuazione.

Le ortofotocarte e le norme di attuazione relative al piano territoriale paesistico, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono depositate presso l'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali - Roma, altra copia è depositata presso la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 26 aprile 1999

Il Ministro per i beni e le attività culturali
MELANDRI

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 32

99A6040

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di un ponte in località Crotto da parte del consorzio Alpe Crotto. (Deliberazione n. VI/43379).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7,

della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 13 aprile 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del consorzio Alpe Crotto per la ricostruzione di un ponte in località Crotto;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio 16, mappale n. 12, foglio 24, mappale n. 70 dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di un ponte in località Crotto da parte del consorzio Alpe Crotto;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A6041

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Foppolo dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una struttura di servizio per la pratica dello sci da parte della società «Kibo S.r.l.». (Deliberazione n. VI/43380).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge numero 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 9 aprile 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Foppolo (Bergamo) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della società «Kibo S.r.l.» per la realizzazione di una struttura di servizio per la pratica dello sci;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Foppolo (Bergamo), foglio 916, mappale n. 1455, dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una struttura di servizio per la pratica dello sci;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A6042

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto e posa fontane di abbeveramento da parte del consorzio Alpe Groppera. (Deliberazione n. VI/43381).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge numero 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza asso-

luta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 16 aprile 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del consorzio Alpe Groppera per la realizzazione di un acquedotto e posa fontane di abbeveramento;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio 80, mappali n. 10, 53, 54, 55, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto e posa fontane di abbeveramento da parte del consorzio Alpe Groppera;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A6043

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Collebeato dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un sentiero di collegamento tra la strada vicinale e «Casì del Feo» da parte dell'amministrazione comunale di Collebeato. (Deliberazione n. VI/43382).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi del-

l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge numero 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 25 marzo 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Collebeato (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'amministrazione comunale per la realizzazione di un sentiero di collegamento tra la strada vicinale e «Casì del Feo»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Collebeato (Brescia), foglio 5, mappale n. 7 e n. 18 per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un sentiero di collegamento tra la strada vicinale e «Casì del Feo» da parte dell'amministrazione comunale di Collebeato;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A6044

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Villa di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una fossa IMHOF e di un pozzo perdente in località Moren da parte del sig. Marantelli Colombin Giacomo. (Deliberazione n. VI/43384).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 22 marzo 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Villa di Tirano (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 341/1985 da parte del sig. Marantelli Colombin Giacomo per la realizzazione di una fossa IMHOF e di un pozzo perdente in località Moren;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Villa di Tirano (Sondrio), foglio 59, mappale n. 438 per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una fossa IMHOF e di un pozzo perdente in località Moren da parte del signor Marantelli Colombin Giacomo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A6045

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Prata Camportaccio dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione del recupero edificio esistente - piazzola elicottero da parte del consorzio comproprietari zona Stovano-Monte Pratella. (Deliberazione n. VI/43385).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge numero 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 30 marzo 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Prata Camportaccio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* da parte del consorzio comproprietari zona Stovano-Monte Pratella per la realizzazione del recupero edificio esistente - piazzola elicottero;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Prata Camportaccio (Sondrio), foglio 33, mappali n. 11 e 13 per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di recupero edificio esistente - piazzola elicottero da parte del consorzio comproprietari zona Stovano-Monte Pratella;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A6046

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Vobarno dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un fabbricato rurale da parte del sig. Pavoni Lorenzo. (Deliberazione n. VI/43386).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi del-

l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 12 gennaio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Vobarno (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Pavoni Lorenzo per la realizzazione di fabbricato rurale in località Valle di Collio;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Vobarno (Brescia), mappale n. 1268, dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di fabbricato rurale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A6047

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto a 23 kv in cavo interrato in sostituzione di linea aerea esistente in località «Forte di Oga» da parte della Valdisotto servizi S.p.a. (Deliberazione n. VI/43387).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 16 marzo 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Valdisotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della Valdisotto servizi S.p.a. per la realizzazione di un elettrodotto a 23 kv in cavo interrato in sostituzione di linea aerea esistente in località «Forte di Oga»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), foglio 3, mappale n. 210, 212, 215, 217, 365, 366, 367, A-121, 124, 141, 144, 157, 156, 155, 214, 220, 211, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto a 23 kv in cavo interrato in sostituzione di linea aerea esistente in località «Forte di Oga» da parte della Valdisotto servizi S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A6048

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione della strada comunale del Passo di Verva in località Scalotina da parte dell'Alpe di Eita. (Deliberazione numero VI/43388).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge numero 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 18 febbraio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'Alpe di Eita per manutenzione della strada comunale del passo di Verva in località Scatolina;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio 9, mappale n. 4, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione della strada comunale del passo di Verva in località Scatolina;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A6049

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Aprica dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea elettrica a 0,4 kv in cavo aereo e interrato in località Dosso da parte dell'Enel. (Deliberazione n. VI/43389).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi del-

l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 13 aprile 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Aprica (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'Enel per la realizzazione di una linea elettrica a 0.4 kv in cavo aereo e interrato in località Dosso;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Aprica (Sondrio), foglio 5, mappale n. 52, 64, 60, 61, 14, 16, foglio 6, mappale n. 10, 338, 339, 187, 188, 189, 192, 194, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea elettrica a 0.4 kv in cavo aereo e interrato in località Dosso;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A6050

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 7 giugno 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordino delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997,

relativo alla modifica dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva;

Visto il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 22 ottobre 1998, relativamente alla proposta di modifica statutaria per l'inserimento dei settori scientifico-disciplinari previsti dal sopracitato decreto ministeriale;

Vista la delibera di approvazione della modifica da parte del senato accademico nella seduta del 2 febbraio 1999;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 25 febbraio 1999;

Visto il parere favorevole alla modifica in questione, espresso da Consiglio universitario nazionale nella seduta dell'8 aprile 1999;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è così ulteriormente modificato:

«*Articolo unico*

A partire dall'anno accademico 1998/99, l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del settore medico, in chirurgia plastica e ricostruttiva viene modificato secondo quanto esposto nello statuto della scuola, allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante».

Il presente decreto verrà registrato e inserito nella raccolta degli atti di questa amministrazione.

Roma, 7 giugno 1999

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

STATUTO

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA

Art. 1. — La scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva, risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995 e successive modificazioni, *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997).

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della chirurgia plastica e ricostruttiva.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva.

Art. 4. — Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» e quelle del servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari e quello dirigente dell'ospedaliero delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in numero 25 complessivi tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 5.

Pertanto le capacità formative delle strutture permettono l'iscrizione a ciascun anno di n. 5 specializzandi.

La sede amministrativa della scuola è il dipartimento di chirurgia dell'Università di Roma «Tor Vergata».

TABELLA *A* — Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari.

A) *Area propedeutica generale.*

Obiettivi: lo specializzando deve conseguire la preparazione sulle conoscenze di base utili per la pratica applicativa di genetica e biologia dei trapianti nonché della utilizzazione dei biomateriali, di embriologia con particolare riguardo alla teratologia, di anatomia e di istologia normale e patologica della cute, parti molli ed annessi, della fisiopatologia della riparazione tissutale con particolare riguardo alle ustioni.

Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia, F03X genetica medica, F04A patologia generale, F06A anatomia patologica.

B) *Area propedeutica clinica.*

Obiettivi: lo specializzando deve conseguire la preparazione di base necessaria all'esecuzione di un intervento chirurgico in elezione ed in urgenza e per fronteggiare le differenti eventualità che possono presentarsi nell'esercizio dell'attività chirurgica.

Settori: F08A chirurgia generale, F08B chirurgia plastica, F18X radiodiagnostica e radioterapia, F21X anestesia e rianimazione.

C) *Area clinica complementare.*

Obiettivi: l'area deve fornire le conoscenze cliniche ed applicative integrative della chirurgia plastica.

Settori: F10 urologia, F12B neurochirurgia, F13C chirurgia maxillo-facciale, F15A otorinolaringoiatria, F17X malattie cutanee e veneree, F20X ginecologia ed ostetricia, F16A ortopedia e traumatologia, F14X oculistica, M11E psicologia clinica.

D) *Area disciplinare terapia e tecnica chirurgica.*

Obiettivi: l'area deve fornire la preparazione di base necessaria all'approfondimento della diagnostica, della patologia, della clinica e delle moderne tecniche chirurgiche necessarie per la pratica delle specialità.

Settori: F08B chirurgia plastica.

E) *Area disciplinare metodologie complementari.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze utili per la pratica applicativa delle metodologie di gestione e programmazione dell'attività chirurgica, delle applicazioni tecnologiche e di diagnostica strumentale, dei biomateriali e delle banche dei tessuti, delle terapie riabilitative.

Settori: E07X farmacologia, E10X biofisica medica, F08B chirurgia plastica, F16B riabilitazione e terapia fisica, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale.

TABELLA *B* — Standard complessivo di addestramento professionale.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione:

a) aver frequentato un reparto di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di sei mesi;

b) aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

I) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% (5) condotti come primo operatore;

II) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% (4) condotti come primo operatore;

III) almeno 250 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 30% (75) condotti come primo operatore;

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

99A6066

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 30 giugno 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 5 maggio 1999, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 28 e 29 giugno 1999, con la quale la facoltà di economia ha proposto la modifica del vigente statuto con l'istituzione, nell'ambito della facoltà medesima, del corso di diploma universitario in commercio estero;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Veduta la delibera del senato accademico del 5 giugno 1998, approvata dal consiglio di amministrazione nella riunione del 30 giugno 1998, con la quale è stato approvato nell'ambito della programmazione universitaria per il triennio 1998/2000 l'istituzione, presso la facoltà di economia, del corso di diploma universitario in commercio estero;

Veduto il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento delle Università marchigiane, espresso nella seduta del 3 luglio 1998;

Preso atto che l'ordinamento degli studi proposto dalla facoltà è perfettamente conforme alla tabella nazionale relativa all'ordinamento didattico universitario del corso di diploma universitario in commercio estero;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Veduto l'art. 17, commi 95, 101 e 119 della legge n. 127 del 15 maggio 1997, e la circolare ministeriale n. 2079 del 5 agosto 1997;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni è ulteriormente modificato con l'inserimento, al Capo III - Dell'ordinamento generale degli studi - Sezione III - Norme speciali per la facoltà di economia - del corso di diploma universitario in commercio estero, con l'ordinamento degli studi sotto indicato:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN COMMERCIO ESTERO

Art. 1.

La durata del corso di diploma in commercio estero è triennale. Sono titoli di ammissione i diplomi di maturità degli istituti della scuola secondaria di durata quinquennale o equiparati.

Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma in commercio estero sono:

a) quelli attivabili nei corsi di laurea della facoltà di economia;

b) gli insegnamenti caratterizzanti di cui all'art. 3;

c) la lingua inglese, francese, tedesca, spagnola;

d) altri insegnamenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 2.

Il piano di studi del corso di diploma universitario in commercio estero comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di due annualità più una prova di idoneità in lingua inglese, una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna e una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

L'organismo didattico competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in commercio estero deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il diploma universitario in commercio estero si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di quattordici annualità, più una prova di idoneità in lingua inglese,

una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna più la prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

L'organismo didattico competente stabilisce le modalità degli esami di profitto.

Art. 3.

Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:

matematica generale (S04A);
economia politica (P01A);
istituzioni di diritto privato (N01X);
istituzioni di diritto pubblico (N09X);
economia aziendale (P02A);
statistica (S01A).

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in commercio estero i seguenti:

Area economica:

economia dei trasporti (P01J);
economia delle grandi aree geografiche (P01J);
economia internazionale (P01G);
geografia economica (M06B);
storia del commercio (P03X).

Area aziendale:

economia e tecnica dell'assicurazione (P02E);
gestione informatica dei dati aziendali (P02A);
marketing internazionale (P02B);
merceologia doganale (C01B);
metodologie e determinazioni quantitative di azienda (P02A);
organizzazione delle aziende commerciali (P02D);
tecnica bancaria (P02E);
tecnica industriale e commerciale (P02B).

Area giuridica:

diritto bancario (N05X);
diritto commerciale (N04X);
diritto degli scambi internazionali (N14X);
diritto della borsa e dei cambi (N05X);
diritto internazionale dell'economia (N14X);
diritto internazionale (N14X).

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria (S04B);
statistica aziendale (S02X).

Art. 4.

L'organismo didattico competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.

L'organismo didattico competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in commercio estero elencati nell'art. 3 e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

L'organismo didattico competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studi e gli eventuali indirizzi del corso di diploma universitario in commercio estero.

L'organismo didattico competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

L'organismo didattico competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 5.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso di diploma universitario in commercio estero possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

L'organismo didattico competente deve riservare non meno di 200 ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

L'organismo didattico competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario in commercio estero, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi. L'organismo didattico competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre Università, anche straniere. In tal caso l'organismo didattico competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 2 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionali riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere.

Art. 6.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario in commercio estero consiste nella discussione orale, con opportuno riferimento ad una delle discipline del corso di diploma stesso, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 7.

Ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio o in economia aziendale e del diploma universitario in commercio estero sono riconosciuti gli

insegnamenti del corso di diploma universitario e dei corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dal competente organismo didattico per il corso di studi al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le annualità di esami e la prova di idoneità di lingue straniere e la prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea in economia e commercio o in economia aziendale al corso di diploma universitario in commercio estero, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le 100 ore.

Gli organismi didattici competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corso di diploma universitario in commercio estero e corso di laurea in economia e commercio o in economia aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 30 giugno 1999

Il rettore: Bo

99A6051

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 25 maggio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, recante: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in tecniche erboristiche», a cui è allegata la tabella XXVIII;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1996, recante: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario in viticoltura ed enologia», a cui è allegata la tabella XXXI-*quinquies;*

Viste le delibere del consiglio della facoltà di agraria del 1° settembre 1997 e del 26 gennaio 1998, intese ad ottenere, rispettivamente, l'istituzione del corso di diploma universitario in «viticoltura ed enologia» ed in «tecniche erboristiche»;

Vista la proposta del senato accademico integrato del 15 giugno 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 17 giugno 1998;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Art. 1.

Nella parte II - «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo VII «facoltà di agraria», subito dopo l'intestazione, in apertura del titolo, all'art. 150 dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche e integrazioni, viene apportata la seguente modifica all'elencazione dei corsi di laurea e di diploma universitario afferenti alla facoltà di agraria:

dopo l'espressione «*f)* corso di diploma universitario triennale in tecnologie alimentari», si aggiungono le espressioni:

g) corso di diploma universitario triennale in tecniche erboristiche;

h) corso di diploma universitario triennale in viticoltura ed enologia».

Art. 2.

Nella medesima parte, stesso titolo, del suddetto statuto, nelle «Norme comuni ai corsi di diploma universitario» si effettuano le seguenti modifiche:

in conclusione del primo comma dell'art. 163 si aggiunge la seguente locuzione:

«tecniche erboristiche, viticoltura ed enologia».

Il primo comma dell'art. 164 viene sostituito dal seguente:

«Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario, di cui all'articolo precedente sono dichiarati strettamente affini a tutti i corsi di laurea e di diploma universitario della facoltà di agraria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXI, XXXI-*bis,* XXXI-*ter,* XXXI-*quater,* XXXI-*quinquies,* XXXII, XXXII-*bis,* con l'eccezione del corso di diploma universitario in tecniche erboristiche che è dichiarato affine ai corsi di laurea in scienze e tecnologie agrarie e in farmacia.».

Il terzo comma dell'art. 165 assume la seguente nuova formulazione:

«Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale, mentre per il corso di diploma universitario in tecniche erboristiche l'attività didattica complessiva è di 1500 ore».

L'attuale quinto comma dell'art. 165 viene sostituito dal seguente:

«Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a 15 e superiore a 18, con l'eccezione del corso di diploma universitario in tecniche erboristiche per il quale il numero delle annualità non potrà essere superiore a 15».

Nel decimo comma del medesimo art. 165 i riferimenti alle aree didattiche sono da intendersi indicate:

«negli articoli 168, 169, 170, 172, 173, 174 seguenti».

Art. 3.

Nella medesima parte, stesso titolo, del citato statuto, nelle «Norme relative ai singoli diplomi universitari», dopo gli articoli di cui al numero «6 - Diploma universitario in tecnologie alimentari», si aggiunge il seguente articolato, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi:

7 - Diploma universitario in tecniche erboristiche.

Art. 173. — Il corso di diploma universitario in tecniche erboristiche ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale di tecnico erborista.

In particolare, il corso di diploma universitario fornirà le competenze necessarie alla gestione, al controllo ed allo sviluppo delle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione ed uso delle piante officinali e dei loro derivati.

Le aree didattiche e i relativi settori scientifico-disciplinari sono i seguenti:

Area 1. Chimica (160 ore):

settori scientifico-disciplinari: C01A; C03X; C05X; C07X; E08X.

Area 2. Botanica generale e sistematica (120 ore):

settori scientifico-disciplinari: E01A; E01B; E01C; E08X.

Area 3. Biochimica e fisiologia vegetale (80 ore):

settori scientifico-disciplinari: E01E; E05A; G07A.

Area 4. Coltivazione e difesa delle piante officinali (160 ore):

settori scientifico-disciplinari: E08X; G02A; G02C; G04X; G06A; G06B.

Area 5. Tecnologie di conservazione e trasformazione (40 ore):

settori scientifico-disciplinari: G08A.

Area 6. Analisi delle piante officinali e loro derivati (160 ore):

settori scientifico-disciplinari: C07X; C09X; E08X; G07A; G08A.

Area 7. Farmacognosia (200 ore):

settori scientifico-disciplinari: E07X; E08X.

Area 8. Uso delle piante officinali nella cosmesi e nella alimentazione (80 ore):

settori scientifico-disciplinari: C08X; C09X; E08X.

Area 9. Economia, organizzazione aziendale e marketing (80 ore):

settori scientifico-disciplinari: G01X; P02B.

Area 10. Legislazione (40 ore):

settori scientifico-disciplinari: C08X.

8 - Diploma universitario in viticoltura ed enologia.

Art. 174. — Le aree disciplinari obbligatorie con il minimo di ore e i settori scientifico-disciplinari attinenti sono i seguenti:

Area 1. Matematica e fisica (150 ore):

settori scientifico-disciplinari: A01B; A01C; A01D; A02A; A02B; A03X; A04A; B01A; B01B; K05A; K05B; S01A.

Area 2. Chimica (150 ore):

settori scientifico-disciplinari: C01A; C02X; C03X; C05X; G07A.

Area 3. Scienza del suolo e biochimica agraria (100 ore):

settori scientifico-disciplinari: G07A; G07B.

Area 4. Biologia e fisiologia della vite (100 ore):

settori scientifico-disciplinari: E01A; E01B; E01C; E01E; G02B; G07A.

Area 5. Area economica e legislazione vitivinicola (100 ore):

settori scientifico-disciplinari: G01X; N03X.

Area 6. Tecnologia alimentare (50 ore):

settori scientifico-disciplinari: G08A.

Area 7. Microbiologia generale ed enologica (100 ore):

settori scientifico-disciplinari: G08B.

Area 8. Enologia (200 ore):

settori scientifico-disciplinari: G08A; G05B.

Area 9. Analisi chimiche, fisiche, sensoriali e microbiologiche dei prodotti dell'industria enologica (150 ore):

settori scientifico-disciplinari: G07A; G08A; G08B.

Area 10. Scienza e tecnica della produzione viticola (200 ore):

settori scientifico-disciplinari: G02A; G02B; G04X; G05B.

Area 11. Difesa della vite (100 ore):

settori scientifico-disciplinari: G06A; G06B.

Le rimanenti ore saranno destinate dalla facoltà all'integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

Art. 4.

Nella tabella *«A»* di cui al secondo comma dell'art. 23 «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria», titolo III «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria» del nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, alla lettera *«a)* facoltà», nell'elenco dei corsi di laurea e di diploma universitario afferenti alla facoltà di agraria, viene apportata la seguente modifica:

dopo l'espressione «Diploma universitario in tecnologie alimentari», si aggiungono le espressioni:

«Diploma universitario in tecniche erboristiche;

Diploma universitario in viticoltura ed enologia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 maggio 1999

Il rettore: ZANINELLI

99A5723

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 17 giugno 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245 con il quale è stata istituita la Seconda Università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Università degli studi di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1993 relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in disegno industriale;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 relativa agli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996, e successive modificazioni, con cui è stato emanato, ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto di autonomia di questa Università in particolare l'art. 11 comma 4 che contempla l'emanazione di un regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del predetto regolamento didattico di Ateneo, è necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visti i decreti ministeriali 23 giugno 1997 e 26 febbraio 1999 relativi a «Rideterminazioni dei settori scientifico-disciplinari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25 «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere *a)* e *b),* della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 2 comma 4;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di architettura del 15 maggio 1998, con cui è stata proposta l'istituzione del corso di laurea in disegno industriale;

Viste le deliberazioni del senato accademico adunanza del 22 settembre 1998 e del consiglio di amministrazione adunanza del 12 ottobre 1998 con cui è stata approvata l'istituzione del corso di laurea in disegno industriale;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato regionale di coordinamento universitario nella seduta del 26 ottobre 1998;

Visto l'art. 1, comma 16, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 che testualmente recita:

«Sono fatti salvi gli atti compiuti e le deliberazioni adottate dagli atenei fino alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto variazioni statutarie, approvazioni di regolamenti didattici di Ateneo o loro modifiche concernenti l'ordinamento o l'attivazione di corsi universitari.»;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

L'ordinamento didattico della facoltà di architettura della Seconda Università degli studi di Napoli di cui ai decreti rettorali n. 2890 e 2838 del 27 settembre 1996 e 21 ottobre 1997 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 1996 e *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1997 viene integrato con l'istituzione del corso di laurea in disegno industriale e, conseguentemente, rettificato come segue:

l'ordinamento suddetto sarà successivamente inserito nel regolamento didattico di Ateneo in fase di approvazione.

SEZIONE I

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

Art. 1.

La facoltà di architettura conferisce:

la laurea in architettura;

la laurea in disegno industriale;

il diploma universitario in disegno industriale.

SEZIONE III

CORSO DI LAUREA IN DISEGNO INDUSTRIALE

1. *Scopo e caratteristiche del corso di laurea in disegno industriale.*

Fine proprio del corso di laurea in disegno industriale è la formazione di un progettista capace di ideare e controllare nei suoi aspetti estetici e comunicativi prodotti, manufatti oggetti, che interagiscono con la vita quotidiana dell'uomo all'interno di una società industriale matura con i suoi problemi ambientali, e che, nella massima varietà di circostanze, è in grado di far uso dei molteplici strumenti necessari:

ad analizzare e interpretare l'ambiente artificiale, i flussi di prodotti che lo attraversano e le dinamiche, socio-culturali con le quali essi interagiscono;

a collegare la dimensione tecnico-economica con quella socio-culturale e da questa partire per proporre nuove sintesi progettuali, che considerino anche il valore comunicativo dell'oggetto;

a tradurre le innovazioni tecnologiche in nuove capacità prestazionali dei prodotti;

a tener conto delle soluzioni che consentano l'impiego più appropriato dei materiali e il risparmio energetico, tanto nella fase di produzione, quanto in quelle di uso, di smaltimento e di riciclaggio;

a risolvere correttamente sul piano progettuale e realizzativo i complessi rapporti intercorrenti fra gli oggetti e il contesto spaziale e ambientale in cui essi si collocano.

2. *Accesso al corso di laurea in disegno industriale (Numero programmato).*

Costituiscono titoli di ammissione al corso di laurea in disegno industriale quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea ha il compito di fissare i criteri di valutazione e i requisiti per l'ammissione dei candidati all'iscrizione al corso di laurea.

3. *Organizzazione della didattica.*

L'attività didattica è organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati e da laboratori per esercitazioni, subordinati ai relativi insegnamenti istituzionali.

Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati da almeno venticinque ore ciascuno e svolti da due, o al più da tre, professori ufficiali che faranno parte della commissione di esame. L'integrazione può riguardare sia la stessa area disciplinare, che aree disciplinari differenti.

I laboratori sono strutture didattiche pluridisciplinari che, sotto la responsabilità di un docente di ruolo, hanno per fine lo svolgimento di attività teorico-pratiche.

L'attività del laboratorio si conclude con una prova di esame.

Vengono inoltre istituiti dal consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea laboratori di sintesi finale.

Scopo del laboratorio di sintesi finale è quello di guidare lo studente, mediante apporti pluridisciplinari, alla matura e completa preparazione di una tesi nell'ambito del disegno industriale.

Il laboratorio di sintesi finale non prevede un esame di profitto ma rilascia una ammissione all'esame di laurea certificata dai docenti che hanno condotto il laboratorio frequentato dallo studente.

Alcuni moduli dell'attività didattica potranno essere svolti anche presso qualificate strutture esterne all'università (istituzioni pubbliche, istituti di ricerca scientifica, reparti di ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche o private operanti nel settore), previa stipula di apposite convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti, per attività didattiche speciali (corsi intensivi seminari, stages) da quotarsi in crediti didattici sino alla concorrenza massima di una annualità.

Al fine di consentire lo svolgimento del tirocinio professionale saranno stipulate dalla facoltà convenzioni con qualificate strutture produttive presso le quali gli studenti potranno svolgere le attività di tirocinio, nell'ambito del disegno industriale.

4. *Durata degli studi e articolazione dei* curricula.

La durata del corso di laurea è fissata in 5 anni, per un monte di 3600 ore di cui 250 di tirocinio professionale.

Il compimento degli studi sino al conseguimento della laurea prevede esami e/o crediti didattici corrispondenti a 28 annualità, secondo le modalità richiamate al comma 4 di questo articolo.

Al fine di consentire una articolazione dell'attività didattica attraverso corsi monodisciplinari e corsi integrati, gli insegnamenti possono strutturarsi in moduli didattici corrispondenti a frazioni di annualità.

Pertanto gli esami di profitto previsti possono essere sostenuti su:

corsi di insegnamento monodisciplinari annuali (costituiti da almeno 100 ore di attività didattiche);

corsi di insegnamento monodisciplinari corrispondenti a mezza annualità (costituiti da almeno 50 ore di attività didattica) da quotarsi in crediti didattici;

corsi di insegnamento integrati, formati dal coordinato apporto di più moduli didattici, che sommati possono corrispondere a una annualità (100 ore) o a mezza annualità (50 ore) da quotarsi in crediti didattici;

corsi di insegnamenti, formati dal coordinato apporto di più moduli didattici, che sommati sono corrispondenti a mezza annualità (almeno 50 ore) da quotarsi in crediti didattici;

laboratori per attività teorica-pratica (costituiti da almeno 150 ore di attività didattiche).

Durante il primo ciclo, lo studente dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese, attestata dal superamento di una prova di accertamento secondo modalità stabilite dalla facoltà.

5. *Ammissione all'esame di laurea.*

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà:

a) aver seguito con esito positivo e/o crediti didattici corrispondenti a 28 annualità;

b) aver ricevuto la certificazione di ammissione all'esame di laurea rilasciata da uno dei laboratori finali pre-laurea;

c) aver ricevuto la certificazione del tirocinio professionale svolto per almeno 250 ore.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi che potrà avere sia carattere teorico o applicativo, predisposta nel laboratorio di laurea o elaborata sotto la guida di un docente relatore.

6. *Regolamento didattico.*

Il regolamento didattico di Ateneo indica le denominazioni degli insegnamenti attivabili, rispetto all'elenco delle discipline presenti nei settori scientifico-disciplinari che compongono l'intero quadro di riferimento del presente ordinamento.

Per il passaggio dal I al II ciclo, e dal II al III ciclo il regolamento didattico della facoltà indica quali e quante annualità lo studente deve aver superato. Tale numero non potrà essere inferiore a due terzi delle annualità del ciclo, e comunque l'iscrizione a III ciclo comporta il superamento di tutte le annualità del I ciclo.

7. *Manifesto degli studi.*

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea in disegno industriale definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare in accordo al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) definisce i criteri di valutazione e i requisiti per le prove di ammissione al C.d.L;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità, nel rispetto dei vincoli fissati dal presente ordinamento;

c) definisce l'articolazione dei moduli didattici coordinati dei corsi monodisciplinari, dei corsi integrati, dei laboratori e delle loro corrispondenze a frazioni di annualità o di annualità piene;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) attribuisce i crediti didattici nella redistribuzione del monte ore;

g) istituisce i laboratori di sintesi finale offerti dalla facoltà specificandone finalità e caratteri;

h) fissa, di concerto con gli organi di governo delle università, il termine entro il quale lo studente deve presentare il piano di studio prescelto.

i) in merito alle propedeuticità e al numero delle annualità di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo;

l) in merito alle discipline attraverso le quali viene sviluppato il corso di laurea, rispettando il contenuto del comma 8 e del comma 9;

m) in merito all'organizzazione dei corsi monodisciplinari e/o integrati, nonché dei laboratori, secondo percorsi didattici coerenti di cui vengono formalizzati i criteri di impostazione e le finalità formative, purché nel rispetto dei vincoli fissati dal presente ordinamento.

Per quanto riguarda il monte delle ore attribuite, il manifesto degli studi definisce univocamente quante e quali ore sono dedicate a corsi monodisciplinari, quante e quali ore sono dedicate a corsi integrati e quante e quali ore a ciascun modulo; inoltre deve specificare pure univocamente, la titolazione di ogni corso o modulo.

8. *Prospetto concernente la ripartizione del monte ore.*

Cicli e monte ore	FORME DI DIDATTICA	MONTE ORE			AREE DISCIPLINARI										Numero annualità
		Attribuito	Da attribuire	Totale	I Cultura del progetto	II Storia e critica artistica	III Disegno industriale e ambientale	IV Tecnica dei materiali e controllo dei prodotti	V Produzione e pianificazione del prodotto di serie	VI Disegno e rappresentazione	VII Scienza dei materiali	VIII Scienze Matematiche e Scienze della Informazione	IX Scienze Statistiche Sociali ed Economiche	X Scienze Fisiche e Fisiche Applicate	
					ore	ore	ore	ore	ore	ore	ore	ore	ore	ore	
I Ciclo/800	Corsi Monodisciplinari e/o integrati	500		500	100	100		100		100		50		50	5 da corsi 2 da laboratori
	Laboratorio di Disegno Industriale	100	50	150			100								
	Laboratorio di Comunicazione visiva	100	50	150						100					
II Ciclo/2100	Corsi Monodisciplinari e/o integrati	1200		1200	100	200	100		200	100	250	100	100	50	12 da corsi 6 da laboratori
	Laboratorio di Disegno Industriale	100	50	150			100								
	Laboratorio di Disegno Industriale	100	50	150			100								
	Laboratorio di Disegno Industriale	100	50	150			100								
	Laboratorio di Archit. degli Interni e allestim.	100	50	150	100										
	Laboratorio di Tecnologia e sperim. prototipi	100	50	150				100							
	Laboratorio di Tecnologia e sperim. prototipi	100	50	150				100							
III Ciclo/700	Corsi Monodisciplinari e/o integrati		300	300											3 da corsi
	Laboratorio finale pre-laurea		150	150											
	Tirocinio professionale		250	250											
3600	TOTALE	2500	1100	3600	300	300	500	300	200	300	250	150	100	100	28

9. *Strutture dei laboratori e contenuti delle aree disciplinari.*

L'organizzazione della didattica per la formazione del dottore in disegno industriale si articola in tre Cicli con l'apporto dei seguenti laboratori ed aree disciplinari:

I Ciclo: formazione di base (800 ore).

È dedicato alla formazione di base alla cui conclusione lo studente deve dimostrare attraverso le verifiche di profitto di aver appreso gli elementi fondamentali dell'attività del disegnatore industriale, delle metodologie specifiche della progettazione dell'oggetto d'uso, della sua produzione, della storia del disegno industriale nonché le tecniche fondamentali delle rappresentanze e le discipline propedeutiche al controllo tecnico del progetto. Deve saper pervenire ad una prima sintesi di progetto nei suoi aspetti estetici, tecnici e funzionali.

II Ciclo: formazione tecnico-specifico-professionale (2100 ore).

Alla fine del secondo ciclo lo studente deve dimostrare attraverso le verifiche di profitto di essere in grado di pervenire a sintesi progettuali esecutive nei campi del disegno industriale controllando anche attraverso la formazione di prototipi le procedure tecniche di produzione.

III Ciclo: specifici approfondimenti tematici e disciplinari ed esame di laurea (700 ore di cui 250 di tirocinio professionale).

Laboratori - I CICLO
Laboratorio di disegno industriale e ambientale

Disciplina caratterizzante:

dal settore H09A: «Progettazione ambientale»;

dal settore H09C: «Disegno industriale»;

dal settore I09X: «Elaborazione dell'immagine per la progettazione industriale», «Normazione industriale ed ingegnerizzazione».

Laboratorio di comunicazione visiva

Disciplina caratterizzante:

dal settore H11X: «Grafica», «Percezione e comunicazione visiva».

II CICLO
Laboratorio di disegno industriale e ambientale

Disciplina caratterizzante:

dal settore H09C: «Disegno industriale».

Laboratorio di architettura degli interni e allestimento

Discipline caratterizzanti:

dal settore H10C: «Allestimento», «Architettura degli interni», «Arredamento», «Decorazione» e «Scenografia».

Laboratorio di tecnologia e sperimentazione di prototipi

discipline caratterizzanti:

dal settore H09C: «Materiali e componenti per il disegno industriale», «Materiali e componenti speciali per l'arredo urbano»;

dal settore H09A: «Materiali e progettazione di elementi costruttivi», «Progettazione di sistemi costruttivi»;

dal settore I13X: «Tecnologia dei materiali metallici»;

dal settore I14A: «Tecnologia dei materiali e chimica applicata»;

dal settore I14B: «Processi e tecnologie di produzione di plastomeri, elastomeri e fibre».

III CICLO
Laboratorio di sintesi finale

Caratterizzato da una disciplina scelta all'interno delle aree dal numero I al numero X su decisione della facoltà.

Aree disciplinari

Alla luce degli orientamenti culturali attuali e senza pregiudizio per la dinamica di sviluppo delle discipline afferenti alle aree, si esprime la seguente formulazione dei contenuti disciplinari ritenuti necessari a comporre l'insieme del quadro formativo:

Area I

CULTURA DEL PROGETTO - 300 ore

Discipline:

dal settore: H09A: «Progettazione ambientali» «Cultura tecnologica della progettazione»;

dal settore: H10A: «Teorie della ricerca architettonica contemporanea» e «Teorie e tecniche della progettazione architettonica»;

dal settore: H10C: «Architettura degli interni», «Arredamento» e «Allestimento».

Le discipline raggruppate nell'Area delineano i principi teorici e le tecniche della progettazione, così come la tradizione disciplinare li ha definiti nei metodi e negli apparati strumentali.

A conclusione degli studi lo studente dovrà comprendere, nei vari campi di applicazione tanto la dimensione conoscitiva del progetto quanto la sua forza propositrice; dovrà comprendere come, attraverso la sintesi progettuale, si risponde contemporaneamente a due diverse e contraddittorie esigenze: ci si confronta con i problemi di razionalizzazione dei processi produttivi e delle prestazioni funzionali degli oggetti; ma anche si «contraddice» la logica del modello di sviluppo attraverso soluzioni che propongono nuove funzioni, nuovi linguaggi, nuove forme e adottano nuove tecniche.

Insegnamenti consigliati:

cultura tecnologica della progettazione;

progettazione ambientale;

teorie e tecniche della progettazione architettonica.

Area II

STORIA E CRITICA ARTISTICA - 300 ore

Settori scientifico-disciplinari: L25B; L25C; L25D; M05X; M07D; M07E; M08E; M10A; M10E; M11B.

Discipline:

dal settore: H09C: «Teorie e storia del disegno industriale»;

dal settore: H10C: «Teorie e storia dell'arredamento e degli oggetti d'uso»;

dal settore: H11X: «Teoria e storia dei metodi di rappresentazione»;

dal settore: H12X: «Storia dell'architettura moderna», «Storia dell'architettura contemporanea», «Storia della critica e della letteratura architettonica».

Le discipline raggruppate nell'Area forniscono le conoscenze generali dei fondamenti teorici e degli strumenti operativi dell'arte moderna.

Forniscono inoltre, gli strumenti metodologici per lo studio analitico e la comprensione critica delle intrinseche qualità di un'opera espressa nella sua forma materiale con specifiche modalità tecniche e valori linguistici in rapporto all'uso e al suo significato nel particolare contesto economico, sociale, culturale, scientifico e in cui è stato prodotto.

Insegnamenti consigliati:

estetica;

psicologia dell'arte;

psicologia della percezione;
psicologia delle comunicazioni sociali;
semeiotica delle arti;
storia dell'architettura contemporanea;
storia dell'architettura moderna;
storia dell'arte contemporanea;
storia dell'estetica moderna;
storia della cultura materiale;
storia della scienza e della tecnica nell'età moderna;
storia delle arti decorative e industriali;
teoria dei linguaggi formali;
teorie e storia del disegno industriale;
teorie e storia dell'arredamento e degli oggetti d'uso.

Area III

DISEGNO INDUSTRIALE E AMBIENTALE - 500 ore

Settori scientifico-disciplinari: H09C; H10C.
Discipline:
dal settore: H09A: «Materiali e progettazione di elementi costruttivi», «Progettazione ambientale» e «Progettazione di sistemi costruttivi»;
dal settore: I09X: «Elaborazione dell'immagine per la progettazione industriale» e «Normazione industriale e ingegnerizzazione».

Le discipline raggruppate nell'area forniscono attraverso le attività sperimentali dei laboratori di «Disegno industriale» svolte in un rapporto integrato di altre discipline, i principi teorici e gli strumenti per la progettazione di prodotti controllati attraverso il disegno particolareggiato fino alle scale esecutive, nella fattibilità, nei requisiti tecnici, nelle prestazioni d'uso, nei suoi aspetti estetici e nei significati comunicativi all'interno dei contesti socio-economici e produttivi di appartenenza.
Insegnamenti consigliati:
allestimento;
decorazione;
disegno industriale;
progettazione ambientale;
materiali e componenti speciali per l'arredo urbano;
progettazione di sistemi costruttivi;
disegno industriale per la nautica;
disegno industriale dei sistemi di trasporto;
scenografia.

Area IV

TECNOLOGIA DEI MATERIALI
E CONTROLLO DEI PRODOTTI - 300 ore

Settori scientifico-disciplinari: H09A; H09B; I10X.
Discipline:
dal settore: H09C: «Controllo di qualità dell'oggetto d'uso», «Ergonomia applicata al disegno industriale», «Materiali e componenti per il Disegno industriale», «Materiali e componenti speciali per l'arredo urbano».

Le discipline raggruppate nell'Area forniscono attraverso contributi teorici e il supporto delle attività di laboratorio, le conoscenze e gli strumenti:
per la formazione di prototipi di prodotti;
per la sperimentazione di materiali e soluzioni costruttive;
per le verifiche della coerenza espressiva dei prodotti rispetto ai materiali e alle tecnologie impiegate;
per i controlli di qualità degli oggetti tecnici e dei prodotti;
per la verifica delle prestazioni richieste al prodotto;
per la sperimentazione di tecnologie di progetto.

L'area comprende inoltre gli insegnamenti che forniscono allo studente un'adeguata conoscenza dei metodi d'indagine e delle tecnologie per il controllo delle risorse in termini sia ambientali che energetici, con particolare riferimento ai problemi di impatto ambientale e di integrazione dei sistemi di produzione e di distribuzione dell'energia.
Insegnamenti consigliati:
controllo di qualità dell'oggetto d'uso;
gestione industriale della qualità;
materiali e componenti per il disegno industriale;
materiali e componenti speciali per l'arredo urbano;
materiali e progettazione di elementi costruttivi;
normazione e unificazione edilizia;
progettazione di sistemi costruttivi;
tecniche di valutazione e controllo dell'ambiente costruito;
tecnologie generali dei materiali.

Area V

PRODUZIONE E PIANIFICAZIONE
DEL PRODOTTO DI SERIE - 200 ore

Settori scientifico-disciplinari: I10X; I11X; I27X.
Discipline:
dal settore: H09B: «Programmazione e organizzazione della produzione» e «Tecnologie della produzione edilizia»;
dal settore: H09C: «Processi e metodi della produzione dell'oggetto d'uso»;
dal settore: H15X: «Economia ed estimo industriale», «Fondamenti di economia ed estimo» e «Valutazione economica dei progetti».

Le discipline raggruppate nell'area forniscono i principi teorici e gli strumenti metodologici:
per comprendere il funzionamento, la struttura imprenditoriale, le tecnologie ed i processi di produzione degli oggetti, l'uso dei materiali e delle risorse disponibili anche in relazione agli altri settori produttivi, con riferimento alle modalità di impiego dei fattori di produzione al controllo dei costi e alla formazione dei prezzi;

governare le potenzialità dell'innovazione tecnologica nella formazione dei processi produttivi dell'oggetto tecnico;

assumere le capacità tecniche e gestionali necessarie per la pianificazione del prodotto di serie.

Insegnamenti consigliati:

economia dei sistemi industriali;

economia del cambiamento tecnologico;

economia ed estimo industriale;

ergotecnica;

gestione dell'innovazione e dei progetti;

marketing industriale;

processi di produzione robotizzati;

processi e metodi della produzione dell'oggetto d'uso;

programmazione e controllo della produzione;

programmazione e organizzazione della produzione;

studi di fabbricazione;

sistemi di produzione automatizzati.

Area VI

DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE - 300 ore

Settori scientifico-disciplinari: H11X; I09X.

Le discipline dell'area sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

formare le conoscenze teoriche e pratiche necessarie alla rappresentazione anche attraverso l'analisi del loro sviluppo storico;

esercitare tutte le tecniche grafiche, al fine di raggiungere il pieno controllo degli strumenti della rappresentazione, sia applicandoli all'analisi dei valori di uno specifico oggetto, sia al rilievo, sia al progetto;

praticare i metodi di rilevamento diretto e strumentale nonché le conseguenti tecniche di restituzione metrica, morfologica e tematica;

formare, infine, la capacità di controllare il modello mentale delle forme e delle dimensioni che è la premessa di ogni attività progettuale.

Insegnamenti consigliati:

disegno;

disegno automatico;

disegno di macchine;

disegno tecnico industriale;

fondamenti e applicazione di geometria descrittiva;

grafica;

percezione e comunicazione visiva;

tecniche della rappresentazione.

Area VII

SCIENZA DEI MATERIALI - 250 ore

Settori scientifico-disciplinari: I08A; I13X; I14A; I14B.

Discipline:

dal settore: H07A: «Statica», «Sperimentazione dei materiali, dei modelli e delle strutture».

Le discipline raggruppate nell'area forniscono le conoscenze e gli strumenti per comprendere le caratteristiche chimiche e meccaniche dei materiali naturali ed artificiali e il loro comportamento quando utilizzati nella formazione prodotto finito.

Insegnamenti consigliati:

comportamento meccanico dei materiali;

materiali metallici;

materie plastiche;

scienza e tecnologia dei materiali;

sperimentazione dei materiali, dei modelli e delle strutture;

tecnologia dei materiali e chimica applicata.

Area VIII

SCIENZE MATEMATICHE E SCIENZE DELL'INFORMAZIONE - 150 ore

Settori scientifico-disciplinari: A02A; K05A; K05B.

L'area comprende insegnamenti che consentono allo studente di ottenere una adeguata conoscenza dei concetti di base, degli strumenti e dei metodi matematici operativi dell'analisi matematica, della geometria e dell'algebra lineare necessari per affrontare i problemi di analisi e controllo tecnico della progettazione, nonché utili agli aspetti economico-estimativi.

Mettono in grado lo studente di costruire semplici modelli matematici, di tradurre specifici problemi in algoritmi e quindi in programmi da implementare al computer.

Forniscono, le tecniche fondamentali del calcolo delle probabilità e della inferenza statistica nonché l'uso di metodi di approssimazione, di calcolo numerico e di programmazione.

Insegnamenti consigliati:

informatica industriale;

informatica applicata;

istituzioni di matematiche;

fondamenti di informatica.

Area IX

SCIENZE STATISTICHE SOCIALI ED ECONOMICHE - 100 ore

Settori scientifico-disciplinari: P01B; P01I; P02A; P02B; P02C; Q05B; S01B.

L'Area raccoglie le discipline finalizzate alla comprensione dei principali meccanismi economico istituzionali e sociali della progettazione e della produzione di oggetti.

Le discipline forniranno i principi teorici e gli strumenti metodologici:

per comprendere i meccanismi economici fondamentali che determinano il funzionamento del mercato;

i fattori sociali e culturali dello sviluppo economico e della formazione della domanda;

mutamento sociale e le principali tendenze delle società industriali mature.

Insegnamenti consigliati:

economia e direzione delle imprese industriali;

marketing;

sociologia delle comunicazioni di massa.

Area X

SCIENZE FISICHE E FISICHE APPLICATE - 100 ore

Settori scientifico-disciplinari: B01A; I05A; I05B.

L'area comprende gli insegnamenti che hanno come proprie tematiche quelle della fisica e delle sue applicazioni. In particolare: la termodinamica applicata, la trasmissione del calore, la meccanica dei fluidi, l'acustica e l'illuminazione.

Insegnamenti consigliati:

fisica generale;

fisica tecnica;

illuminotecnica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Caserta, 17 giugno 1999

Il rettore: GRELLA

99A5796

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 8 giugno 1999, n. **9.**

Linee di indirizzo per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, concernente la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche, di volatili da cortile, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, per quanto concerne la produzione di carni fresche di coniglio e selvaggina allevata da penna.

Alle regioni e provincia autonoma di Trento - Assessorati alla sanità - Servizi veterinari

Alla provincia autonoma di Bolzano - assessorato all'agricoltura - servizio veterinario

e, per conoscenza:

Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario e speciale

Al Comando carabinieri per la sanità

Agli uffici veterinari del Ministro della sanità per gli adempimenti comunitari

Agli Istituti zooprofilattici sperimentali

All'Università degli studi - facoltà di medicina veterinaria - istituti di ispezione degli alimenti di origine animale

Al Ministero delle politiche agricole

All'Istituto commercio estero

All'U.N.I.C.E.B.

All'Ass.I.CA.

All'Assocarni

All'Unione nazionale avicoltura

Alla FIESA- Federazione italiana esercenti

Alla M. & V.

Alla Confagricoltura

Alla Federcarni

Alla Federconsorzi

A seguito di numerosi quesiti pervenuti a questo Dicastero concernenti il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile, si forniscono i seguenti elementi di chiarimento.

Nel contempo si è ritenuto opportuno evidenziare alcuni aspetti innovativi della norma al fine di renderne uniforme ed efficace l'applicazione da parte del sistema produttivo e degli organi di vigilanza.

1. *Esclusione dal campo di applicazione.* (Art. 1, comma 2).

Il decreto del Presidente della Repubblica numero 495/1997 prevede all'art. 1, comma 2, che tale regolamento non si applichi «... al sezionamento e al magazzinaggio di carni fresche di volatili da cortile effettuati nei negozi per la vendita al minuto o in locali connessi a detti punti di vendita, dove il sezionamento e il magazzinaggio sono effettuati unicamente per la vendita diretta al consumatore ...».

Al riguardo è opportuno chiarire che per locali connessi ai punti vendita di cui al presente punto devono intendersi i locali funzionalmente correlati con i predetti negozi e che per consumatore deve intendersi, ai sensi dell'art. 1, lettera *e),* del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, «... il consumatore finale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe...».

2. *Ispezione sanitaria* ante mortem. (Art. 3, comma 1, lettera *a!).*

Il decreto presidenziale modifica in modo sostanziale le modalità con le quali deve essere condotta la visita sanitaria *ante mortem* dei volatili, che, di regola, deve avvenire presso l'allevamento. In tale caso gli animali, conformemente al disposto del punto 25, lett. *i)* dell'allegato I, capitolo VI, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997, dovranno essere accompagnati al macello dall'attestato sanitario conforme all'allegato IV del medesimo.

La visita *ante mortem* dovrà avvenire su richiesta dell'allevatore, da formularsi entro tempi preventivamente stabiliti dall'azienda USL, che è comunque tenuta, salvo comprovati motivi, ad assolvere agli adempimenti previsti per l'ispezione *ante mortem* in azienda.

I volatili che non sono stati sottoposti alla visita sanitaria *ante mortem* in azienda potranno essere ammessi alla macellazione solamente nei seguenti casi:

1) animali provenienti da allevamenti che non rientrano nella deroga di cui al secondo periodo, comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997, a condizione che il veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di macellazione sia venuto in possesso nelle 72 ore precedenti l'arrivo degli animali al macello del documento di accompagnamento di cui all'allegato I della presente circolare.

2) animali provenienti da allevamenti che rientrano nella deroga di cui al secondo periodo, comma 2, dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997. Per questi casi non è necessario il documento di cui all'allegato alla presente circolare e la visita *ante mortem*, conformemente al punto 25 lett. *c),* sarà effettuata al macello. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, la deroga prevista al secondo periodo, comma 2, dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997, si applica anche agli allevamenti di selvaggina d'allevamento da penna di cui all'art. 2, comma 1, lett. *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992, a condizione che la produzione annuale non sia superiore a 20.000 animali.

Nel caso in cui arrivano al macello volatili non conformi all'allegato I, capo IV, punto 25, lett. *a),* che non rientrano nella deroga di cui al secondo periodo, comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997 (trattasi, specificamente, di animali non accompagnati dall'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997, non accompagnati, ove previsto, dall'allegato IV, modello 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, che non sono stati preceduti dall'autocertificazione di cui all'allegato alla presente circolare), il veterinario ufficiale del macello adotterà, in conformità del punto 25) lett. *b,* tutti i provvedimenti necessari nei confronti degli animali provenienti dall'azienda in questione (ispezione *ante mortem* accurata, analisi di laboratorio, ecc.) ivi compresa la richiesta di informazioni e di visita veterinaria nell'azienda da cui gli animali provengono da parte della ASL competente. Resta inteso che le spese relative alla eventuale anzidetta visita veterinaria in azienda sono a carico di quest'ultima.

L'autocertificazione di cui all'allegato 1 della presente circolare è relativa al lotto di animali che si intende inviare - anche con più automezzi - al macello nella giornata prevista e non è da considerarsi sostitutiva della documentazione, che scorta gli animali, prevista dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118 e dal decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 27 giugno 1992. L'allegato 1 infatti è destinato a precedere l'arrivo degli animali al macello, mentre la documentazione di cui al decreto legislativo n. 118/1992 li accompagna. L'autocertificazione di cui all'allegato 1 deve essere redatta in duplice copia di cui una deve rimanere all'allevatore ed essere conservata insieme al registro aziendale. Anche gli allevatori di cui al precedente punto 2 sono tenuti al rispetto dell'obbligo della documentazione di cui al decreto legislativo n. 118/1992.

I titolari degli stabilimenti a capacità limitata devono trasmettere, al servizio veterinario dell'ASL competente, preventivamente, nei tempi concordati con lo stesso servizio, copia dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997 o dell'autocertificazione.

3. *Documento di accompagnamento commerciale.* (Art. 3, comma 1, lettera *i*).

La nuova normativa prevede che le carni di volatili siano accompagnate durante il trasporto da un documento di accompagnamento commerciale sul quale figuri tra le altre indicazioni anche il numero di codice attribuito dal servizio veterinario dell'azienda USL competente che consenta l'identificazione del veterinario ufficiale. Relativamente al documento di accompagnamento commerciale, la direttiva n. 92/116/CEE (art. 3, lett. *A,* punto *i)*) prevede che le modalità di applicazione, in particolare le modalità relative all'attribuzione dei numeri di codice e all'elaborazione di elenchi che permettano l'identificazione dell'autorità competente, devono essere adottate secondo la procedura prevista dall'art. 21 della citata direttiva.

In assenza di specifica decisione comunitaria, in analogia a quanto già indicato per le carni rosse con nota n. 600.7/24475/AG.39/3975 del 29 maggio 1996 concernente chiarimenti in materia di applicazione del decreto ministeriale 23 novembre 1995 recante modifi-

che al D.Lgs. n. 286/1994, è sufficiente che il documento di accompagnamento commerciale rechi la riproduzione prestampata del bollo sanitario riportante il numero di riconoscimento dello stabilimento. Sul documento di accompagnamento commerciale potrà essere riportata la ragione sociale della ditta distributrice anche se diversa da quella che produce le carni o le seziona o immagazzina, a condizione che comunque venga riprodotto il bollo sanitario dello stabilimento da cui le carni provengono.

Sul documento di accompagnamento commerciale è consentito riportare le indicazioni relative ad altri numeri di riconoscimento (M, S, F, P, L ecc.) attribuiti allo stabilimento da cui provengono le carni.

4. *Confezionamento e imballaggio delle carni di pollame.* (Art. 3, comma 1, lettera *g*; art. 3, comma 2, lettera *e).*

Il regolamento in esame prevede che le carcasse e le frattaglie debbano essere imballate conformemente all'allegato I, capitolo XIV e che qualora venga utilizzato un involucro di protezione, questo debba essere conforme alle prescrizioni di tale capitolo. Le parti di carcasse e le carni disossate devono invece essere confezionate, imballate ed etichettate.

Lo stesso capitolo XIV prescrive che l'imballaggio deve essere tale da non alterare le caratteristiche organolettiche, non trasmettere sostanze nocive alle carni ed essere sufficientemente solido per garantire una protezione efficace delle carni durante il trasporto e le manipolazioni. Il regolamento non definendo l'imballaggio come un contenitore chiuso o chiudibile su tutti i lati non esclude le modalità di imballaggio attualmente in uso. Pertanto, fermo restando che la migliore protezione si realizza quando le carni di pollame sono imballate in contenitori chiusi su tutti i lati, si conferma quanto già precisato nella nota ministeriale n. 600.7/24475/817 del 17 febbraio 1995, relativamente al deposito di carni fresche di volatili da cortile. Infatti, quando le carcasse di pollame refrigerate, singolarmente bollate, sono trasportate in cassette o cartoni scoperti superiormente, e sono protette da un foglio di carta o di altro materiale idoneo, adeguatamente ed igienicamente fissato, si realizza una condizione di sufficiente protezione per cui è possibile la movimentazione, il deposito ed il trasporto promiscuo.

Le oggettive necessità di traspirazione delle carni bianche raffreddate ad aria rendono spesso necessario questo tipo di imballaggio che, pur realizzando una efficace protezione, non determina però una completa separazione tra le carni in esso contenute e l'ambiente esterno.

È opportuno pertanto che vengano adottate precauzioni affinché sia impedito il contatto fisico tra le carni imballate in argomento ed eventuali imballaggi, contenenti altri prodotti alimentari, che possano rappresentare una potenziale fonte di contaminazione qualora vengano depositati nell'ambito dello stesso locale.

Si sottolinea inoltre che le carni di pollame contenute in cassette o in contenitori dotati di ampie aperture laterali o sul fondo, attraverso le quali le medesime possano sporgere, non sono considerate adeguatamente protette.

L'imballaggio delle carcasse, delle parti sezionate e delle frattaglie quando queste non sono singolarmente bollate, conformemente a quanto previsto dal punto 68 del capitolo XII dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997 non deve permettere manomissioni senza che venga distrutto il bollo sanitario su di esso apposto.

5. *Carni separate meccanicamente.* (Art. 3, comma 6).

La norma prevede che le carni di volatili da cortile separate meccanicamente devono essere state sottoposte ad un trattamento termico conformemente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, prima di essere oggetto di scambi (si ricorda che con il termine «scambi» si intende lo scambio di merci con un paese membro della comunità diverso dal paese speditore).

Al riguardo è opportuno tenere presente che la Corte di Giustizia Europea, con sentenza n. 97/C 166/03 del 15 aprile 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. C 159 del 24 giugno 1995) ha chiarito che non possono sussistere barriere alla commercializzazione intracomunitaria delle carni in oggetto. Pertanto le carni separate meccanicamente prodotte in stabilimenti con riconoscimento comunitario possono essere destinate al trattamento termico presso stabilimenti del territorio comunitario conformi alla direttiva n. 77/99/CEE (recepita nel nostro paese con decreto legislativo n. 537/1992).

Per le condizioni di spedizione delle carni in argomento verso lo stabilimento presso il quale dovrà effettuarsi il trattamento termico occorre fare riferimento alle condizioni previste all'allegato I, capitolo XII, punto 68, paragrafo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997, relativamente alla bollatura sanitaria. Sul grande imballaggio dovrà essere riportata la dicitura prevista dall'allegato VII. Le carni in argomento dovranno ovviamente essere scortate dal documento di accompagnamento commerciale. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *i),* punto 2), dovranno essere accompagnate dal certificato sanitario conforme all'allegato VI del citato regolamento. Gli adempimenti previsti per la spedizione di carni separate meccanicamente destinate al trattamento termico in uno stabilimento di un altro paese membro sono i medesimi previsti per la spedizione all'interno del territorio italiano.

Per quanto concerne la produzione di carni separate meccanicamente destinate ad essere esportate nei paesi Terzi è necessario rilevare che la normativa comunitaria di riferimento non ha inteso disciplinare tale produzione (né d'altra parte avrebbe potuto farlo esulando dal campo di applicazione del Trattato le norme relative all'esportazione). Pertanto l'autorità competente, tenuto conto che sono tuttora vigenti gli articoli 58 e 60 del regolamento di polizia veterinaria, n. 320/54, dovrà vigilare sulla produzione e spedizione di tali carni verso quei Paesi Terzi che abbiano dichiarato di accettare le sopracitate carni separate meccanicamente, ancorché non trattate termicamente, assicurandosi con le autorità doganali che siano effettivamente uscite dal territorio nazionale con destino extracomunitario.

6. *Aziende che producono meno di 10.000 volatili l'anno.* (Applicazione art. 4).

L'art. 4 del regolamento prevede la possibilità di derogare alle disposizioni previste all'art. 3, comma 1, per le carni fresche di volatili da cortile provenienti da aziende di agricoltori la cui produzione annuale è inferiore a 10.000 capi allevati l'anno.

Le carni in argomento possono essere destinate esclusivamente alla vendita diretta al consumatore finale in azienda o sul mercato settimanale più vicino oppure all'approvvigionamento di esercizi al dettaglio situati nel territorio della stessa azienda USL di produzione.

Fermo restando le prescrizioni contenute nell'articolo in questione si ritiene opportuno puntualizzare che la macellazione deve avvenire in locali autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283.

L'autorità sanitaria regionale, qualora lo ritenga necessario in relazione alle modalità e alla entità della cessione di tali carni, potrà provvedere con apposite norme a regolare l'attività di vigilanza veterinaria sulle aziende prevedendo, ad esempio, che il produttore concordi con il servizio veterinario dell'azienda USL il giorno e l'ora della macellazione.

Le carni dovranno essere identificate con una etichetta riportante la ragione sociale e la sede dell'azienda nonché la dicitura «art. 4 D.P.R. numero 495/1997».

Nei negozi al dettaglio tali carni dovranno essere mantenute separate ed essere chiaramente identificabili con l'apposizione di cartelli riportanti la ragione sociale dell'azienda di produzione, la sede, nonché la dicitura «carni macellate nell'azienda di produzione».

7. *Autocontrollo.* (Art. 8, comma 2).

In relazione agli obblighi previsti per l'autocontrollo, il comma 2 dell'art. 8 prevede che le analisi possano essere eseguite presso il laboratorio di analisi interno allo stabilimento, per il quale non è richiesto un riconoscimento specifico, o presso altro laboratorio di analisi riconosciuto dal Ministero della sanità.

I laboratori di analisi che intendono essere riconosciuti e inseriti negli elenchi ministeriali possono fare riferimento alla procedura già attivata per altre tipologie alimentari.

I laboratori di analisi già inseriti negli elenchi provvisori per altre tipologie alimentari (carni fresche, prodotti a base di carne, preparazioni di carne, prodotti della pesca e molluschi, ovoprodotti, gelatine) potranno presentare domanda in bollo in cui faranno riferimento alla documentazione già presentata, fornendo le eventuali informazioni necessarie ai fini della valutazione della propria idoneità in relazione alle analisi previste nel contesto dell'autocontrollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997 e/o decreto del Presidente della Repubblica numero 559/1992.

8. *Registri d'allevamento e controllo veterinario degli allevamenti di pollame destinato al macello.* (Art. 9, comma 1 e 2).

È opportuno richiamare l'attenzione sull'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997 che, al comma 1, prevede l'obbligo per il veterinario ufficiale di sottoporre gli allevamenti di volatili ad un controllo periodico almeno una volta ogni ciclo produttivo. Tale controllo potrà essere effettuato anche in occasione di controlli previsti da altre norme sanitarie, e dovrà interessare sia la verifica delle condizioni di allevamento (conduzione, alimentazione, patologie infettive, ecc.) sia i registri di cui all'allegato I, capitolo VI, punto 27, lettera *a),* nonché delle registrazioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, e art. 33 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.

Il decreto del Presidente della Repubblica numero 495/1997 prevede infatti l'obbligo per gli allevatori (fatti salvi i casi di cui all'art. 9, comma 2) di tenere presso l'unità produttiva i registri di cui all'allegato I, capitolo VI, punto 27, lettera *a),* oppure altra documentazione da cui siano desumibili le informazioni previste dal citato punto 27, lettera *a).* In tale ultimo caso, ai fini dei controlli veterinari e per evitare inutili duplicazioni e semplificare la raccolta delle informazioni e la tenuta della documentazione, potrà risultare utile l'uso di schede aziendali, nelle quali si potrà far rimando alla documentazione conservata nella medesima azienda.

L'allevatore dovrà conservare tali registri, o la documentazione citata, per almeno due anni, fatte salve disposizioni più restrittive contenute in specifiche norme.

Sui registri dell'allevamento dovrà essere apposta la data e la firma del veterinario ufficiale che ha effettuato il controllo periodico previsto per ogni ciclo produttivo, con l'indicazione di eventuali osservazioni o di eventuali prelievi di campioni per esami di laboratorio.

Nel corso di detto controllo periodico deve essere effettuato anche la verifica delle dichiarazioni fornite con il documento previsto dall'allegato 1 alla presente circolare.

9. *Produzione di carni fresche di pollame parzialmente eviscerato.*

Tra le modifiche introdotte dal nuovo regolamento deve rilevarsi l'ammissione alla commercializzazione in ambito comunitario delle carni di pollame parzialmente eviscerato prodotto negli stabilimenti CEE, che in precedenza il decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982 limitava al commercio in ambito nazionale. Pertanto anche i laboratori di sezionamento con riconoscimento comunitario potranno procedere al sezionamento di tali carni. In tal caso le operazioni di sezionamento dovranno avvenire in tempi diversi da quelle del pollame completamente eviscerato o in una zona appositamente dedicata a questa operazione.

Quanto detto è valevole anche per gli impianti che operano in regime di capacità limitata. Questi ultimi ovviamente apporranno il bollo sanitario di loro pertinenza.

10. *Bollatura sanitaria.* (Allegato I, capitolo XII).

Il punto 66 del cap. XII del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997 prevede l'uso della sigla «I» come dicitura da riportare nella bollatura sanitaria. Tenuto conto che la precedente normativa prevedeva l'uso della sigla «IT» è consentito, ove sussista la necessità, procedere con celerità, compatibilmente con le esigenze aziendali di produzione, allo smaltimento dei bolli sanitari contenenti la sigla «IT».

11. *Produzione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, di carni di coniglio e di volatili selvatici allevati.*

L'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997 si riflette anche sulla produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di volatili selvatici allevati. Infatti la direttiva 91/495/CEE, e di conseguenza il decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992 che la recepisce, fanno esplicito rimando alla regolamentazione prevista per il pollame, salvo diverse indicazioni espressamente fornite.

Pertanto, in conseguenza della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997, è estesa la possibilità di produrre carni fresche di coniglio e di volatili selvatici allevati in macelli e laboratori di sezionamento a limitata capacità.

Le regioni e le province autonome provvederanno ad autorizzare tali stabilimenti, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992 ed in conformità dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997, con la procedura prevista nella nota ministeriale n. 600.8/24482/AG.44/1046 del 18 marzo 1998, iscrivendoli nell'elenco di cui al comma 3 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997. Da tale elenco deve risultare l'indicazione della specie per la cui lavorazione lo stabilimento è stato autorizzato. Agli impianti in argomento dovrà essere attribuito un codice costituito dalle due cifre iniziali che identificano la regione o provincia autonoma separate con una barra dalle cifre successive che identificano l'impianto, precedute dalla lettera «C». Dovrà inoltre essere riportata la lettera M o S in relazione alla tipologia di attività.

Esempio: 01/C1/M.

La bollatura sanitaria delle carni prodotte in tali stabilimenti deve avvenire, analogamente a quanto già indicato per i volatili da cortile con la succitata nota ministeriale, in conformità di quella prevista dal capitolo XII dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997 e dall'allegato I, cap. III del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992, fatta eccezione per la dicitura di cui, rispettivamente, al punto 66, lettera *a)* e al punto 11.1, lettera *e)* ad eccezione della dicitura prevista dal punto 66, lettera *a)*, del medesimo capitolo dell'allegato.

Le uniche indicazioni che dovranno essere riportate nel bollo sanitario sono le seguenti:

azienda USL di appartenenza nella parte superiore;

codice di identificazione veterinario dello stabilimento attribuito dalla regione al centro.

Il tetto massimo per gli stabilimenti a capacità limitata autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992 è ovviamente confermato nel numero di 150.000 capi annui per i macelli e nella quantità di tre tonnellate settimanali per i laboratori di sezionamento. Tali limiti essendo riferiti allo stabilimento non sono cumulabili qualora in esso vengano prodotte carni appartenenti alle diverse specie afferenti al settore delle carni bianche.

Le regioni e le provincie autonome provvederanno inoltre ad inviare l'elenco ed i successivi aggiornamenti contestualmente all'elenco previsto per gli stabilimenti autorizzato ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997.

In relazione alla produzione di carni fresche di selvaggina da penna allevata va ricordato che queste, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992, devono soddisfare ai requisiti del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997. Pertanto per esse sono estese anche le disposizioni relative alla effettuazione della visita *ante mortem* ai sensi del capitolo VI dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997 ed il conseguente obbligo della tenuta dei registri aziendali e dei controlli veterinari per ciascun ciclo produttivo conformemente a quanto disposto dall'art. 9 dello stesso decreto. Per il trasporto al macello di tali animali dovrà essere utilizzato, a seconda dei casi, l'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997 o l'autocertificazione di cui all'allegato alla presente circolare.

Per la sola ispezione *post mortem* di quaglie e piccioni, se parzialmente eviscerati, dovrà farsi comunque riferimento a quanto espressamente prescritto dall'art. 8, comma 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992. Per la bollatura sanitaria delle carni di selvaggina da penna parzialmente eviscerata valgono le indicazioni già fornite al punto 9 della presente circolare.

Diversamente da quanto previsto per il caso precedente, la produzione delle carni fresche di coniglio, per gli aspetti concernenti l'ispezione sanitaria *ante* e *post mortem,* dovrà invece avvenire in conformità di quanto previsto dall'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992. Per il settore cunicolo pertanto non possono ritenersi applicabili gli obblighi previsti dal più volte citato art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997.

Il trasporto dei conigli dall'azienda al macello dovrà avvenire utilizzando l'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992 e non sarà possibile utilizzare l'autocertificazione allegata alla presente circolare.

Relativamente all'igiene della macellazione dei conigli e dei volatili selvatici allevati devono essere seguite le disposizioni del capitolo VII dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997. Pertanto, ai sensi del punto 36 e 37 dell'allegato I è consentito produrre carcasse di coniglio contenenti i reni ed eventualmente altri organi.

12. *Allegato IV - Modello di attestato sanitario che scorta i volatili dall'azienda al macello.*

Si chiarisce che la voce «marchio di identificazione» riportata nell'allegato IV, punto I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997 va intesa quale codice identificativo del capannone o del settore o del gruppo di volatili dell'azienda dal quale i volatili stessi vengono spediti.

La voce «codice di identificazione dell'allevamento», riportata nel medesimo punto I dell'allegato IV, va ovviamente compilata solo nel caso in cui l'azienda sia dotata di tale codice ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587.

13. *Allegato VII.*

Nell'allegato VII sono previste le diciture da far figurare sui grandi imballaggi. Nella voce «utilizzazione prevista» manca l'indicazione «preparazioni di carne» anche se tale previsione figura al punto 68.2 del capitolo XII.

Si ritiene, alla luce di quanto indicato nei testi inglese e francese della direttiva, che sia possibile comunque utilizzare tale dicitura, trattandosi di un mero errore di traduzione.

14. *Procedura per il riconoscimento degli stabilimenti.*

La procedura da seguire per il riconoscimento comunitario degli stabilimenti di pollame, di coniglio e di selvaggina allevata da penna è stata indicata con nota n. 600.8/24482/AG.44/1046 del 18 marzo 1998. Con la medesima è stato chiarito che l'autorizzazione degli impianti a limitata capacità seguirà le procedure stabilite dalle autorità regionali competenti.

15. *Circolare 20 aprile 1993, n. 12.*

È abrogata la circolare 20 aprile 1993, n. 12, concernente le modalità da seguire per la presentazione della domanda ai fini del riconoscimento di idoneità degli stabilimenti per la produzione e la commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina allevata.

16. *Sanzioni.*

Si richiama l'attenzione degli organi di vigilanza sull'osservanza delle condizioni di produzione, di deposito e di trasporto delle carni fresche di pollame. Si ricorda a tal fine che l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, non essendo stato abrogato, è tuttora vigente.

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO 1 (1)

Num. progressivo ....

MODELLO

AUTOCERTIFICAZIONE (2) (3) (4)

(per i volatili da cortile trasportati dall'azienda al macello e che non sono stati oggetto di un'ispezione sanitaria *ante mortem*)

Il sottoscritto dichiara:

A) I AZIENDA DI PROVENIENZA

a) Ragione sociale ....

b) Indirizzo (comune, provincia, via) ....

II AZIENDA USL TERRITORIALMENTE COMPETENTE

Azienda USL N. .... Comune .... Provincia ....

Servizio Veterinario dell'unità operativa o del distretto dell'Azienda USL territorialmente competente .... (telefono ....)

III CONTROLLI VETERINARI IN AZIENDA

Data dell'ultimo controllo del veterinario ufficiale in azienda ....

IV ATTESTAZIONE RELATIVA AL GRUPPO DI ORIGINE (CICLO PRODUTTIVO)

— data arrivo dei volatili in azienda (inizio ciclo produttivo) ....

— numero di animali .... e specie ....

— mortalità (percentuale sulla partita iniziale) ....

— tipo e periodo di utilizzazione degli additivi e periodo di attesa ....

....

....

....

....

....

....

— tipo di medicinale eventualmente somministrato ai volatili, data dell'inizio e della fine della sua somministrazione:

....

....

....

....

....

....

— data delle eventuali vaccinazioni e loro natura:

....

....

....

....

....

— risultati di tutte le ispezioni sanitarie alle quali i volatili provenienti dallo stesso gruppo sono stati sottoposti in precedenza:

....

....

....

Il sottoscritto dichiara inoltre che i dati su riportati sono tratti dal registro aziendale di cui al punto 27, lettera *a)* dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997.

B) DATI RELATIVI ALLA PARTITA DI VOLATILI DA INVIARE AL MACELLO

Numero dei volatili da inviare al macello ....

Identificazione del macello di destinazione ....

Data presumibile di arrivo dei volatili al macello ....

Mezzo/i di trasporto dei volatili al macello (targa, ove possibile) ....

Fatto a ...., il ....

Il dichiarante [5]

Firma ....
(cognome e nome)

---

[1] Documento definito dal Ministero della sanità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, allegato 1, cap. VI, punto 25, lettere *a)* e *ii).*

[2] Una copia della presente autocertificazione deve essere conservata in allevamento e tenuta a disposizione del servizio veterinario per tutto il periodo di conservazione del registro di cui al punto 27, lett. *a).*

[3] Autocertificazione non sostitutiva della dichiarazione da prodursi ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, con il modello previsto dal decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 27 giugno 1992.

[4] La presente autocertificazione è relativa al lotto di animali che si intende inviare - anche con più automezzi - al macello nella giornata prevista (da indicarsi alla lettera *B*).

[5] Proprietario, allevatore, detentore, responsabile dell'allevamento.

99A6052

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 8 giugno 1999, n. **43/99.**

Attività corsuali effettuate nello svolgimento dei moduli di formazione a distanza (FaD) per i programmi operativi multiregionali e per le iniziative comunitarie, cofinanziati con il Fse.

Per formazione a distanza (FaD) s'intendono tutte le azioni formative in cui i momenti dell'insegnamento e dell'apprendimento sono spazialmente e/o temporalmente separati ed in cui il processo formativo prevede servizi di supporto all'apprendimento.

Nelle attività di FaD, soprattutto se si utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per mettere in relazione formatori e allievi, non sempre è praticabile l'utilizzo dei tradizionali strumenti di rilevazione delle presenze e delle attività svolte. Le condizioni operative, determinate da un ambiente didattico anche virtuale, devono comunque prevedere specifiche modalità per monitorare adeguatamente le attività stesse.

Negli interventi di formazione che prevedono l'utilizzo, anche non esclusivo, della FaD, i tempi, i calendari di accesso ai contenuti e gli stessi percorsi formativi sono infatti configurati in modo flessibile, secondo le condizioni di contesto e gli obiettivi dell'azione formativa.

Pertanto particolare attenzione dovrà essere posta nel pianificare e realizzare azioni di valutazione degli apprendimenti sia al completamento di ogni tappa significativa del percorso formativo che al suo termine. Infatti, come in ogni azione di formazione, anche per quelle erogate a distanza la valutazione costituisce uno degli elementi fondamentali dell'interazione fra la struttura didattica e lo studente.

In tal senso un corso a distanza (e a maggior ragione il materiale didattico per la FaD) deve comprendere una serie di prove di valutazione formativa, mediante ricorrenti verifiche realizzate a seguito della trasmissione dei contenuti didattici, e delle prove di valutazione sommativa, cioè dell'intero segmento formativo. E mentre le prime potranno essere realizzate a distanza, in alcuni casi anche in autovalutazione, le prove di valutazione sommativa e quelle di verifica finale andranno realizzate alla presenza di un rappresentante dell'ente in modo da comprovare il raggiungimento dell'obiettivo formativo.

In relazione alla configurazione del dispositivo didattico dall'ente gestore dovranno, dunque, essere evidenziate e documentate tutte le attività didattiche e di gruppi e individuali, in modalità convenzionali o tramite tecnologie.

1. *Programma formativo.*

All'avvio delle attività didattiche dovrà essere definito il «contratto d'apprendimento» nel quale va descritto il piano individualizzato e/o di gruppo delle attività formative.

Tale documento dovrà contenere informazioni dettagliate ed esaurienti per quanto riguarda: gli elementi identificativi del progetto, la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica (servizi offerti quali: docenza, tutoraggio, servizi individuali e/o di gruppo, a distanza e/o in presenza, ecc.), i luoghi di svolgimento dell'attività didattica (presso un centro formativo, al domicilio o presso il luogo di lavoro del partecipante), i media utilizzati (ad es.: cd-rom, manuali a stampa, multimedia, e-mail, web, video o computer conferenza, fax, ecc.), la determinazione dei tempi di inizio e termine del programma e le modalità di valutazione dell'apprendimento. Il contratto d'apprendimento controfirmato da ciascun allievo e dal tutor o dal responsabile dell'ente, dovrà essere conservato in originale dall'ente gestore delle attività e in copia da ciascun partecipante al programma formativo. Alla direzione provinciale del lavoro, competente per territorio, verrà comunicato l'avvio delle attività formative specificando le caratteristiche organizzative (ad es.: sedi, punti di raccolta, date ricorrenti, date dei momenti di verifica, ecc.) e didattiche delle stesse, in integrazione a quanto già stabilito dalla lettera circolare n. 2400/97.

2. *Formazione in aula.*

Le attività di formazione in aula integrate nei programmi FaD vanno documentate, come da prassi, attraverso gli appositi registri didattici e delle presenze vidimati dalla pubblica amministrazione (PA) referente e debitamente compilati.

3. *Formazione di gruppo a distanza (FaD).*

Le attività di FaD che, tramite media tecnologici (ad es. la video conferenza), interessano gruppi remoti saranno documentate, come le attività in aula, attraverso appositi registri didattici e delle presenze vidimati dalla PA referente e debitamente compilati, a cui andranno allegate le prove di verifica dell'apprendimento acquisito tramite FaD e, qualora il media utilizzato per la FaD lo consenta, le stampe dei report automatici prodotti dai sistemi informativi e di comunicazione.

In questo caso sarà necessario informare gli organi di vigilanza sulle specifiche attività da svolgere, avendo cura di comunicare le date ed i luoghi di svolgimento delle azioni formative di gruppo all'inizio dell'attività formativa e, comunque, con almeno quindici giorni di preavviso qualora intervengano improvvise variazioni di programma che dovranno essere sempre comunicate alla PA referente.

4. *Formazione individuale a distanza (FaD).*

Le attività di FaD individuale, svolte su pacchetti didattici appositamente sviluppati, saranno autocertificate dall'allievo, ai sensi della legge 15/1968 e successive integrazioni, su moduli predisposti e vidimati dall'ente erogatore del servizio FaD in cui siano riportati: gli elementi identificativi dell'attività, il titolo del pacchetto didattico oggetto della formazione, la sua durata media convenzionale espressa in ore, le date d'inizio e di completamento dell'attività di apprendimento di ciascun modulo didattico, a cui andranno allegate le prove di verifica dell'apprendimento acquisito tramite FaD e, qualora il media utilizzato per la FaD lo consenta, la stampa dei report automatici prodotti dai sistemi informativi e di comunicazione.

5. *Servizi di supporto all'apprendimento.*

Le attività d'insegnamento e di tutoraggio a distanza svolte individualmente, saranno documentate attraverso appositi moduli o registri (agenda di lavoro), predisposti e vidimati dall'ente gestore, che docenti e tutor compileranno e controfirmeranno giornalmente, indicando: luogo, orari, contenuto della prestazione ed i nominativi degli allievi contattati.

Qualora il media utilizzato per l'interazione lo consenta, la dichiarazione dì cui sopra dovrà essere supportata dalla stampa dei report automatici prodotti dai sistemi informativi e di comunicazione.

6. *Relazione riepilogativa finale.*

Al termine del percorso formativo, anche nel caso in cui coesistessero moduli formativi tradizionali, l'ente gestore compilerà una relazione riepilogativa delle attività svolte e dei risultati conseguiti che, insieme al rendiconto, dovrà essere inviata, come da prassi, alla PA referente.

La documentazione di cui sopra (punti 1, 2, 3, 4, 5), la stampa dei report automatici periodici (cadenza mensile) prodotti dai sistemi informativi e di comunicazione centrali e controfirmati dal responsabile dell'ente gestore, nonché gli elaborati delle prove di misurazione delle competenze iniziali, in itinere e finali raggiunte dai singoli partecipanti, rimarranno a disposizione per il controllo finale presso la sede dell'ente gestore.

Il dettaglio informativo dei report automatici prodotti dai sistemi informativi e di comunicazione, deve essere analitico ed esauriente e riguardare fondamentalmente due tipologie di informazioni correlate: i dati anagrafici degli utenti e i dati di interazione/fruizione delle risorse didattiche.

Qualora il programma effettivamente svolto differisca significativamente da quanto previsto nel contratto d'apprendimento, le variazioni andranno tempestivamente comunicate e motivate alla PA referente.

Salvo le integrazioni previste dalla presente circolare, rimangono valide le disposizioni di cui alla lettera circolare n. 2400 del 2 luglio 1997, sugli adempimenti concernenti la documentazione e le varie comunicazioni, nonché le rispettive normative di settore.

Resta inteso che le disposizioni di cui alla presente circolare rappresentano comunque un indirizzo suscettibile di successivi aggiustamenti determinabili in base ai suggerimenti dell'esperienza e della sperimentazione.

Il dirigente generale
dell'ufficio centrale per l'orientamento
e la formazione professionale dei lavoratori
VITTORE

99A6094

CIRCOLARE 9 luglio 1999, n. **52/99.**

Stage in azienda.

Con riferimento agli stages effettuati presso le aziende da giovani che svolgono attività di formazione professionale nell'ambito di progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo, si precisa che gli stessi non rientrano nel campo di applicazione del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 recante norme sui tirocini formativi e di orientamento.

Ciò dal momento che lo stage, in ambito corsuale, costituisce semplicemente un modulo, peraltro di durata assai limitata, di un più articolato percorso formativo volto a sperimentare una fase di alternanza tra teoria e pratica.

Comunque, per le attività stageriali nell'ambito dei Programmi operativi multiregionali (P.O.M.) e delle Iniziative comunitarie (Adapt e Occupazione), si rileva che per i soggetti attuatori permane l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e i danni civili, nonché quello di comunicare alle direzioni provinciali del lavoro delle stesse, che dovranno essere regolate da apposita convenzione o da lettera d'incarico, controfirmata per accettazione tra soggetto attuatore e soggetto ospitante.

La presente circolare annulla e sostituisce ogni altra precedente disposizione in materia.

Il dirigente generale
dell'ufficio centrale per l'orientamento
e la formazione professionale dei lavoratori
VITTORE

99A6095

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari attribuite al sig. Giovanni Domenico Gamba, console onorario in Port Louis (Mauritius)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giovanni Domenico Gamba, console onorario in Port Louis (Mauritius), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Antananarivo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Antananarivo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Antananarivo dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Antananarivo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Antananarivo;

7) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Antananarivo della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con eslusione di quelli notarili;

9) istruzione delle pratiche relative ai contratti di lavoro a favore di cittadini extracomunitari che debbano entrare in Italia in qualità di addetti ai servizi domestici o per ricongiungimento familiare, dopo aver interpellato caso per caso l'ambasciata d'Italia in Antananarivo;

10) promozione commerciale ed assistenza alle ditte italiane operanti nella giurisdizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

11) promozione culturale e sociale a favore della collettività italiana residente nella giurisdizione dell'ufficio consolare italiano;

12) fornire informazioni ai connazionali in materia di rilascio di passaporti, leva, pensioni, stato civile;

13) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

14) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1999

Il Ministro: DINI

99A6067

Soppressione del consolato d'Italia di prima classe in Grenoble e modifica della circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Lione (Francia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il consolato d'Italia di prima categoria e di prima classe in Grenoble (Francia) è soppresso a decorrere dal 30 novembre 1999.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale attualmente posta sotto la giurisdizione del consolato di prima categoria e di prima classe in Grenoble (il dipartimento dell'Isère) viene attribuita, già a decorrere dal 30 ottobre 1999, al consolato generale d'Italia di prima categoria in Lione.

Il presente decreto, che verrà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio per il visto di competenza, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1999

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

99A6068

Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Santa Rosa de Toay (Argentina) ed istituzione, nella medesima località, di un vice consolato onorario alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Bahia Blanca.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare onoraria in Santa Rosa de Toay (Argentina) è soppressa.

Art. 2.

È istituito in Santa Rosa de Toay (Argentina) un vice consolato onorario, posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Bahia Blanca, con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia di La Pampa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1999

Il Ministro: DINI

99A6069

Rilascio di exequatur

In data 21 giugno 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Marco Cameroni, console generale della Confederazione svizzera a Milano.

99A6070

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia Santa Famiglia, in Matera

Con decreto ministeriale 21 maggio 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della parrocchia Santa Famiglia, con sede in Matera.

99A5680

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile della Società «IPR revisioni - SAS di Giuseppe Martorana & C.», in Roma.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1999 l'autorizzazione all'esercizio della attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 23 settembre 1985 alla società «Sirtex revisioni - SAS di Giuseppe Martorana & C.», con sede in Roma, trasformatasi in data 20 aprile 1988 in «IPR revisioni - SAS di Giuseppe Martorana & C.» è modificata nella parte relativa alla ragione sociale variata in «Oakley revisioni - SAS di Giuseppe Martorana & C.», con decorrenza 23 febbraio 1994.

L'autorizzazione si intende riferita alle attività di organizzazione e revisione contabile esercitabili ai sensi dell'art. 28, comma 4 del decrto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportanti il controllo di legge dei documenti contabili.

99A6096

Autorizzazione alla Frittelli S.p.a., in Ancona a gestire un magazzino generale

Con decreto ministeriale 28 giugno 1999 la «Frittelli Agenti S.p.a.», ora «Frittelli S.p.a.», a seguito di fusione per incorporazione, è stata autorizzata a gestire il magazzino generale sito in Ancona, località Pontelungo e la succursale sita in Ancona - Porto, via del Lavoro, già esercitati dalla «Frittelli S.p.a.».

99A6097

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale della Xaverian High School di Brooklyn - New York.

Con decrto ministeriale 22 giugno 1999, è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica:

Xaverian High School di Brooklyn - New York (U.S.A.).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

99A6098

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 luglio 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0202
Yen giapponese	123,15
Dracma greca	324,38
Corona danese	7,4371
Corona svedese	8,7370
Sterlina	0,65090
Corona norvegese	8,1270
Corona ceca	36,723
Lira cipriota	0,57723
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,42
Zloty polacco	3,9717
Tallero sloveno	197,0507
Franco svizzero	1,6059
Dollaro canadese	1,5136
Dollaro australiano	1,5459
Dollaro neozelandese	1,9470
Rand sudafricano	6,2615

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A6133

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Zantac»

Estratto provvedimento UAC/II/246 del 4 maggio 1999

SPECIALITA': ZANTAC

CONFEZIONI: 024448159/ "75" 5 CPR 75 MG
024448161/ "75" 10 CPR 75 MG

TITOLARE AIC: GLAXO WELLCOME S.P.A.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: NL/H/0112/001/W003/

TIPO MODIFICA: INCLUSIONE CHEMINOR DRUGS CHEM. E SHASUN CHEM.

MODIFICA APPORTATA:

Nomi ed indirizzi dei siti produttivi:Produttori di Ranitidina Base:Glaxo Operations UK Ltd(commercialmente denominata Glaxo Wellcome Operations)MontroseRegno Unitoe presso:Glaxo Wellcome Manufacturing Pte Ltd1 Pioneer Sector 1JurongSingapore 628413e presso:Cheminor Drugs Ltd Peddadevulapalli Village*Tripuraram MandalMiryalguda TalukNalgond DistrictAndhra PradeshIndiae presso:Shasun Chemicals and Drugs Ltd*Research and Development Centre 60Velachery RoadChennnai (Madras) - 600042IndiaProduttori di Ranitidina Cloridrato:Glaxo Operations UK Ltd(commercialmente denominata Glaxo Wellcome Operations)MontroseRegno Unitoe presso:Glaxo Wellcome Manufacturing Pte Ltd1 Pioneer Sector 1JurongSingapore 628413* La Ranitidina Base prodotta da Glaxo India Ltd, Cheminor Drugs Ltd e Shasun Chemicals e Drugs Ltd sarà fornita solamente alla Glaxo Wellcome Manufacturing Pte Ltd, Jurong, Singapore, per la successiva trasformazione in Ranitidina Cloridrato.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5985

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Zanedip»

Estratto provvedimento UAC/II/247 del 4 maggio 1999

SPECIALITA': ZANEDIP

CONFEZIONI:

033224015/M	14 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG
033224027/M	28 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG
033224039/M	35 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG
033224041/M	50 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG
033224054/M	100 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG

TITOLARE AIC: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0132/001/W009/

TIPO MODIFICA: Modifica della sintesi del Principio attivo

MODIFICA APPORTATA:

1. Sostituzione del solvente 1,2-dicloroetano con etilacetato nell'ultimo step di sintesi del principio attivo. Modifiche minori riguardano tempi e temperature di reazione.
2. Eliminazione del limite per 1,2-dicloroetano dalle specifiche del principio attivo, in quanto non più usato nella sintesi.
3. Modifica del metodo (GasCromatografia) per l'identificazione dei solventi residui allo scopo di aumentarne la sensibilità

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5986

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale «Xalatan»

Estratto provvedimento UAC/II/248 del 4 maggio 1999

SPECIALITA': XALATAN

CONFEZIONI: 033219015/M 1 FLACONE GOCCE OFTALMICHE 0,005% 2,5 ML
033219027/M 3 FLACONI GOCCE OFTALMICHE 0,005% 2,5 ML

TITOLARE AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0179/001/W006/

TIPO MODIFICA: MODIFICA AL PROCESSO PRODUTTIVO

MODIFICA APPORTATA:

AUMENTO DELLE DIMENSIONI DEL LOTTO A 500-1000 LITRI CON UN TEMPO DI INFLACONAMENT COMPLESSIVO DI 118 ORE. SOSTITUZIONE DELLA FASE DI PASTORIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE IN BULK CON UNA FASE DI PREFILTRAZIONE (FILTRO DA 0,22 MC). INTRODUZIONE DI UN SOVRADOSAGGIO DI LATANOPROST (DI 0,3 G) NELLA FORMULA DI FABBRICAZIONE PER COMPENSARE LE PERDITE DURANTE LA FASE DI FILTRAZIONE. CONTAGOCCE E TAPPO A VITE PRE-ASSEMBLATI POSSONO ESSERE FORNITI ANCHE DA PHARMACIA & UPJOHN LETTERKENNY LTD. IRLANDA.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5987

Estratto provvedimento UAC/II/249 del 4 maggio 1999

SPECIALITA': XALATAN

CONFEZIONI: 033219015/M 1 FLACONE GOCCE OFTALMICHE 0,005% 2,5 ML
033219027/M 3 FLACONI GOCCE OFTALMICHE 0,005% 2,5 ML

TITOLARE AIC: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0179/001/W002/

TIPO MODIFICA: MODIFICA COMPOSIZ QUALITATIVA CONTENIT PRIMARIO

MODIFICA APPORTATA:

CONTAGOCCE DI PLASTICA INCOLORE (QSC 50-5051-00N ED 08) - TRASCURABILE ADEGUAMENTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA RESINA HDPE USATA PER LA PRODUZIONE DEL TAPPO A VITE (QSC 50-5050 00N ED 05)

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5988

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale «Wellferon»

Estratto provvedimento UAC/II/250 del 4 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705018/ SOLUZIONE INIETTABILE SC 1 FLAC. 1 ML 3.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/003/W016/

TIPO MODIFICA: Eliminaz. test sulla formaldeide residua

MODIFICA APPORTATA:

Formaldeide residua Eliminazione del test

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5989

Estratto provvedimento UAC/II/251 del 4 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705018/ SOLUZIONE INIETTABILE SC 1 FLAC. 1 ML 3.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/003/W015/

TIPO MODIFICA: Eliminaz. prova di stima titolaz.Interferone

MODIFICA APPORTATA:

Stima della titolazione 3MU in 1 ml (tra il 63 e il(4547CT/52) 158% della potenza dichiarata in etichetta) 5MU in 1 ml (tra il 63 e il 158% della potenza dichiarata in etichetta)
10MU in 1 ml (tra il 63 e il 158% della potenza dichiarata in etichetta)
Conferma della diluizione
Il rapporto dei risultati sui campioni pre e post diluizione deve essere compreso tra 0.8-1.2
della diluizione gravimetrica* La potenza specificata si ottiene mediante diluizione gravimetrica della miscela stabilizzata in bulk usando la potenza determinata mediante 4547CT/158 (Miscela in Bulk Stabilizzata)

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5990

Estratto provvedimento UAC/II/252 del 4 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705018/ SOLUZIONE INIETTABILE SC 1 FLAC. 1 ML 3.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/003/W014/

TIPO MODIFICA: Revisione limiti per attività specifica

MODIFICA APPORTATA:

Attività Specifica (calcolata da 4547CT/158 e 4547PT/59)110-285 MU/mg di proteina (Rifiutare se <110MU/mg di proteina. Fare riferimento a QA se >285MU/mg di proteina)

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5991

Estratto provvedimento UAC/II/253 del 4 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705018/ SOLUZIONE INIETTABILE SC 1 FLAC. 1 ML 3.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/003/W013/

TIPO MODIFICA: Eliminaz. test per determinaz. profilo Sephadex G7

MODIFICA APPORTATA:

Test per la determinazione del profilo Sephadex G75
Eliminazione del test

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5992

Estratto provvedimento UAC/II/254 del 4 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705018/ SOLUZIONE INIETTABILE SC 1 FLAC. 1 ML 3.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/003/W012/

TIPO MODIFICA: Modifica dei limiti del DNA residuo

MODIFICA APPORTATA:

DNA residuo < 100 pg/mL(4547CT/616)

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5993

Estratto provvedimento UAC/II/265 del 4 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705032/ SOLUZIONE INIETTABILE FLACONCINO 1 ML 5.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/002/W012/

TIPO MODIFICA: Modifica dei limiti del DNA residuo

MODIFICA APPORTATA:

DNA residuo < 100 pg/mL(4547CT/616)

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5972

Estratto provvedimento UAC/II/266 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705032/ SOLUZIONE INIETTABILE FLACONCINO 1 ML 5.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/002/W011/

TIPO MODIFICA: Introduz. di un nuovo test - Test sugli eccipienti

MODIFICA APPORTATA:

Eccipienti(4547CT/105)□Confermata la presenza di trometamina, glicina e albumina umana

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5975

Estratto provvedimento UAC/II/267 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705032/ SOLUZIONE INIETTABILE FLACONCINO 1 ML 5.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/002/W010/

TIPO MODIFICA: Introduz. di un nuovo test - Test sulle particelle

MODIFICA APPORTATA:

Test sulle particelle (4547CT/691)
Conforme alla US Farmacopea

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5976

Estratto provvedimento UAC/II/268 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705032/ SOLUZIONE INIETTABILE FLACONCINO 1 ML 5.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/002/W009/

TIPO MODIFICA: Introduz. nuovo test - Volume in un contenitore

MODIFICA APPORTATA:

Volume in un contenitore (4547CT/690)
Conforme alla Farmacopea Europea

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5977

Estratto provvedimento UAC/II/269 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705032/ SOLUZIONE INIETTABILE FLACONCINO 1 ML 5.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/002/W008/

TIPO MODIFICA: NUOVO TEST DETERMINAZ. COMPOSIZ. MONOSACCARIDE

MODIFICA APPORTATA:

Composizione del Monosaccaride (4547CT/658)

Zucchero	Fucosio	Galattosamina	Glucosamina	Galattosio	Mannosio	Acido Sialico
Intervallo (rapporto molare)	0.01-0.08	0.06-0.19	0.07-0.30	0.13-0.35	0.06-0.31	0.15-0.47

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5978

Estratto provvedimento UAC/II/270 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705032/ SOLUZIONE INIETTABILE FLACONCINO 1 ML 5.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/002/W007/

TIPO MODIFICA: AGGIUNTA SPEC. PER ALFA 2 INTERFERONE MODIFICATO

MODIFICA APPORTATA:

Composizione del sottotipo(profilo HPLC) (4547CT/642) Sottotipo alfa-2b, alfa-21, alfa-10, alfa-7/17;
Sottotipo alfa-14, alfa-5, alfa-8, alfa -1
i) L'aspetto del cromatogramma coincide con quello del riferimento
ii) la somma dei 5 maggiori sottotipi è compresa tra il 55 e l'80% del totale, con i seguenti limiti individuali:

Picco	Specifica 2/3	19-37%
	4	8 -20 %
	6	8-21%
	7/8	11-20%

(iii) La somma dei 4 minori sottotipi è compresa tra 15 e 35% del totale, con i seguenti limiti individuali:

Picco	Specifica 1	2-13%
	5	4-13%
	9	2-14%
	10/11	1-16%

(iv) i 9 sottotipi sopra riportati comprendono più del 90% del totale
(v) Il livello del Interferone alfa-2 modificato (picco 0) non è maggiore del 1% del totale.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5979

Estratto provvedimento UAC/II/271 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705032/ SOLUZIONE INIETTABILE FLACONCINO 1 ML 5.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/002/W005/

TIPO MODIFICA: MODIFICA BANCA CELLULARE PRIMARIA

MODIFICA APPORTATA:

Banca Cellulare Primaria:- B23F5 Sito per la produzione dell'intermedio di FASE 2: (Citrato Eluato) BW Manufacturing Inc. Rhode Island, US Specifiche per il rilascio: Eliminazione del test SMRV

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5980

Estratto provvedimento UAC/II/272 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705020/ SOLUZIONE INIETTABILE SC FLAC. 1 ML 10.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/001/W016/

TIPO MODIFICA: Eliminaz. test sulla formaldeide residua

MODIFICA APPORTATA:

Formaldeide residua Eliminazione del test

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5981

Estratto provvedimento UAC/II/273 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705020/ SOLUZIONE INIETTABILE SC FLAC. 1 ML 10.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/001/W015/

TIPO MODIFICA: Eliminaz. prova di stima titolaz.Interferone

MODIFICA APPORTATA:

Stima della titolazione 3MU in 1 ml (tra il 63 e il(4547CT/52) 158% della potenza dichiarata in etichetta) 5MU in 1 ml (tra il 63 e il 158% della potenza dichiarata in etichetta)
10MU in 1 ml (tra il 63 e il. 158% della potenza dichiarata in etichetta)
Conferma della diluizione
Il rapporto dei risultati sui campioni pre e post diluizione deve essere compreso tra 0.8-1.2
della diluizione gravimetrica* La potenza specificata si ottiene mediante diluizione gravimetrica della miscela stabilizzata in bulk usando la potenza determinata mediante 4547CT/158 (Miscela in Bulk Stabilizzata)

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5982

Estratto provvedimento UAC/II/274 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705020/ SOLUZIONE INIETTABILE SC FLAC. 1 ML 10.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/001/W014/

TIPO MODIFICA: Revisione limiti per attività specifica

MODIFICA APPORTATA:

Attività Specifica (calcolata da 4547CT/158 e 4547PT/59)110-285 MU/mg di proteina (Rifiutare se <110MU/mg di proteina. Fare riferimento a QA se >285MU/mg di proteina)

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5983

Estratto provvedimento UAC/II/275 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705020/ SOLUZIONE INIETTABILE SC FLAC. 1 ML 10.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/001/W013/

TIPO MODIFICA: Eliminaz. test per determinaz. profilo Sephadex G7

MODIFICA APPORTATA:

Test per la determinazione del profilo Sephadex G75
Eliminazione del test

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5984

Estratto provvedimento UAC/II/276 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705020/ SOLUZIONE INIETTABILE SC FLAC. 1 ML 10.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/001/W012/

TIPO MODIFICA: Modifica dei limiti del DNA residuo

MODIFICA APPORTATA:

DNA residuo < 100 pg/mL(4547CT/616)

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5994

Estratto provvedimento UAC/II/277 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705020/ SOLUZIONE INIETTABILE SC FLAC. 1 ML 10.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/001/W011/

TIPO MODIFICA: Introduz. di un nuovo test - Test sugli eccipienti

MODIFICA APPORTATA:

Eccipienti(4547CT/105)□Confermata la presenza di trometamina, glicina e albumina umana

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5995

Estratto provvedimento UAC/II/278 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705020/ SOLUZIONE INIETTABILE SC FLAC. 1 ML 10.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/001/W010/

TIPO MODIFICA: Introduz. di un nuovo test - Test sulle particelle

MODIFICA APPORTATA:

Test sulle particelle (4547CT/691)
Conforme alla US Farmacopea

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5996

Estratto provvedimento UAC/II/279 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705020/ SOLUZIONE INIETTABILE SC FLAC. 1 ML 10.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/001/W009/

TIPO MODIFICA: Introduz. nuovo test - Volume in un contenitore

MODIFICA APPORTATA:

Volume in un contenitore (4547CT/690)
Conforme alla Farmacopea Europea

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5997

Estratto provvedimento UAC/II/280 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705020/ SOLUZIONE INIETTABILE SC FLAC. 1 ML 10.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/001/W008/

TIPO MODIFICA: NUOVO TEST DETERMINAZ. COMPOSIZ. MONOSACCARIDE

MODIFICA APPORTATA:

Composizione del Monosaccaride (4547CT/658)
Zucchero Fucosio Galattosamina Glucosamina Galattosio Mannosio Acido Sialico
Intervallo (rapporto molare)0.01-0.08 0.06-0.19 0.07-0.30 0.13-0.35 0.06-0.31 0.15-0.47

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5998

Estratto provvedimento UAC/II/281 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705020/ SOLUZIONE INIETTABILE SC FLAC. 1 ML 10.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/001/W007/

TIPO MODIFICA: AGGIUNTA SPEC. PER ALFA 2 INTERFERONE MODIFICATO

MODIFICA APPORTATA:

Composizione del sottotipo(profilo HPLC) (4547CT/642) Sottotipo alfa-2b, alfa-21, alfa-10, alfa-7/17; Sottotipo alfa-14, alfa-5, alfa-8, alfa -1
i) L'aspetto del cromatogramma coincide con quello del riferimento
ii) la somma dei 5 maggiori sottotipi è compresa tra il 55 e l'80% del totale, con i seguenti limiti individuali:

Picco	Specifica	
	2/3	19-37%
	4	8 -20 %
	6	8-21%
	7/8	11-20%

(iii) La somma dei 4 minori sottotipi è compresa tra 15 e 35% del totale, con i seguenti limiti individuali:

Picco	Specifica	
	1	2-13%
	5	4-13%
	9	2-14%
	10/11	1-16%

(iv) i 9 sottotipi sopra riportati comprendono più del 90% del totale
(v) Il livello del Interferone alfa-2 modificato (picco 0) non è maggiore del 1% del totale.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5999

Estratto provvedimento UAC/II/282 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': WELLFERON

CONFEZIONI: 026705020/ SOLUZIONE INIETTABILE SC FLAC. 1 ML 10.000.000 UI

TITOLARE AIC: THE WELLCOME FOUNDATION LTD

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0029/001/W005/

TIPO MODIFICA: MODIFICA BANCA CELLULARE PRIMARIA

MODIFICA APPORTATA:

Banca Cellulare Primaria:- B23F5 Sito per la produzione dell'intermedio di FASE 2: (Citrato Eluato) BW Manufacturing Inc. Rhode Island, US Specifiche per il rilascio: Eliminazione del test SMRV

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6000

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale «Humulin»

Estratto provvedimento UAC/II/283 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': HUMULIN

CONFEZIONI: 025707466/ "20/80-JET" 5 PENNE MONOUSO PRERIEM. 3 ML 100 U/ML

TITOLARE AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0030/044/W024/

TIPO MODIFICA: AGGIUNTA DI UN NUOVO IMPIANTO DI PRODUZIONE

MODIFICA APPORTATA:

IMPIANTI DI PRODUZIONE: BUILDING 200 e BUILDING 700

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6001

Estratto provvedimento UAC/II/284 del 5 maggio 1999

SPECIALITA': HUMULIN

CONFEZIONI: 025707478/ "30/70-JET" 5 PENNE MONOUSO PRERIEM. 3 ML 100 U/ML

TITOLARE AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0030/045/W024/

TIPO MODIFICA: AGGIUNTA DI UN NUOVO IMPIANTO DI PRODUZIONE

MODIFICA APPORTATA:

IMPIANTI DI PRODUZIONE: BUILDING 200 e BUILDING 700

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A6002

Estratto provvedimento UAC/II/347 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': HUMULIN

CONFEZIONI: 025707288/ "I" CARTUCCE 5 CARTUCCE 1,5 ML 100 U/ML
025707353/ "I" 5 CARTUCCE 3 ML 100 U/ML

TITOLARE AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0030/029/W024/

TIPO MODIFICA: AGGIUNTA DI UN NUOVO IMPIANTO DI PRODUZIONE

MODIFICA APPORTATA:

IMPIANTI DI PRODUZIONE: BUILDING 200 e BUILDING 700

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5962

Estratto provvedimento UAC/II/348 del 10 maggio 1999

SPECIALITA': HUMULIN

CONFEZIONI: 025707276/ "R" CARTUCCE 5 CARTUCCE 1,5 ML 100 U/ML
025707365/ "R" 5 CARTUCCE 3 ML 100 U/ML

TITOLARE AIC: ELI LILLY ITALIA S.P.A.

N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO: UK/H/0030/028/W024/

TIPO MODIFICA: AGGIUNTA DI UN NUOVO IMPIANTO DI PRODUZIONE

MODIFICA APPORTATA:

IMPIANTI DI PRODUZIONE: BUILDING 200 e BUILDING 700

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

99A5963

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo ai decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 2 luglio 1999, recanti: «Determinazione del tasso di riferimento da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1º luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1999»; «Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1999, ai mutui per la realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999»; «Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1999, ai mutui relativi ad interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999». (Decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 158 dell'8 luglio 1999).

In calce al testo dei decreti citati in epigrafe, alle pagine 11, 12 e 13 della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla firma p. *Il direttore generale,* dove è scritto: «*GUGLIELMINI*», leggasi: «*GUGLIELMINO*».

99A6053

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.